


Noi difendiamo i Vostri Diritti



**ROLAND**

# 10 anni ROLAND Workshop

N° Partecipanti





Il **Bremer Roland**  
(letteralmente: "Rolando di Brema")  
è una  
gigantesca statua raffigurante  
il paladino Rolando  
Simboleggia  
la libertà e la giustizia,



La ROLAND  
è nata nel 1957 ,  
Il terzo  
della tutela legale in  
Germania

Raccolta premi di  
€ 380.000.000,00 nel 2013

Oltre 1.3 Milioni di clienti

# I nostri Partners



**FEUERSOZietät**

**Gothaer**



Vermögensberatung AG

**Deutscher Ring** 

**Barmenia**  
Versicherungen

**HDI**



ROLAND Germania

ROLAND Austria

ROLAND Paesi Bassi



## ROLAND Italia


Dal 2001 ROLAND è attiva nel mercato italiano con innovativi prodotti speciali per diversi target.





**LEGALE**  
**GLOBALE**  
**INTEGRARE**

# Gruppi di rischio



**Piccole /Medie /Grandi**

**Industria/ Commercio/Servizi  
ecc.....**



La risposta di ROLAND per i rischi legali ai quali è esposta l'azienda



## ROLAND Sicurezza Prodotti



## RISCHI PER AZIENDE COMMERCIALI E/O PRODUTTIVE

Procedimenti amministrativi

Procedimenti per risarcimento del danno

L'Autorità può disporre:

- Il ritiro del prodotto dal mercato
- Obbligo di modificarlo
- Divieto di introduzione sul mercato
- Distruzione del prodotto

La polizza RC Prodotti può assistere l'Assicurato con la „clausola recall“ anche in mancanza di danno a Terzi?

Ricorso avverso il provvedimento emanato dall'Autorità  
competente

## ROLAND SICUREZZA PRODOTTI:

Copre le spese legali per un legale specializzato che faccia ricorso  
avverso il provvedimento emesso dall'autorità competente

## ROLAND SICUREZZA PRODOTTI

Permette all'Azienda qualora suddetti provvedimenti risultino illegittimi, di agire nei confronti dell'Autorità competente per ottenere il risarcimento del danno

(Es. Costi aggiuntivi, Perdita di fatturato)

## Manager



## Architetti



## Ingegneri



Commercialisti / Ragionieri  
Consulenti fiscali





Noi difendiamo i Vostri Diritti



**ROLAND**



## Globally active

**“Dall'abolizione delle Tariffe Forensi al Decreto Ministeriale n. 140/12: cosa e' cambiato?”**  
Rödl & Partner

Avv. Silvia Formenti, Avv. Federica Bargetto

# Rödl & Partner

---

## Il nostro profilo

91 uffici, 40 Paesi, 3500 collaboratori, uno studio. Rödl & Partner è un punto di riferimento a livello mondiale nella consulenza integrata alle imprese nell'ambito legale, fiscale, della revisione legale e della consulenza del lavoro.

Rödl & Partner è presente in Italia a Milano, Padova, Roma e Bolzano, ove circa 150 professionisti tra avvocati, dottori commercialisti, revisori legali e consulenti del lavoro, offrono una consulenza che abbraccia tutte le problematiche giuridiche, fiscali e di revisione legale per l'impresa.

# Dall'abolizione delle Tariffe Forensi al Decreto Ministeriale n. 140/12: cosa e' cambiato?

---

## INDICE

1. Le “vicende” del compenso dell’avvocato
2. La Tariffa Forense prima della sua abrogazione
3. Il cd. “Decreto Bersani” e gli effetti sui compensi dell’avvocato
4. La legge di “stabilizzazione finanziaria” e di “stabilità 2012” e riflessi sul compenso dell’avvocato
5. L’abrogazione della Tariffa Forense a seguito del D.L. n. 1/2012, convertito con modifiche nella Legge 24 marzo 2012 n. 27 (cd. “cresci Italia” o “pacchetto liberalizzazioni”)
6. Il D.M. n. 140/2012 ed i nuovi “parametri forensi”
7. Cosa è cambiato?
8. Le novità introdotte dalla cd. “Riforma Forense” (L. n. 247 del 31.12.2012, pubblicata su G.U. n. 15 del 18.01.2013, entrata in vigore il 2.02.2013)
9. Cosa cambierà?

# Dall'abolizione delle Tariffe Forensi al Decreto Ministeriale n. 140/12: cosa e' cambiato?

## Premessa

Per la determinazione del compenso, avvocato e cliente possono “scegliere” tra diversi modelli ricorrendo a qualsivoglia criterio (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo) :

- a) Compenso “**modulare**” ed **analitico**, con la previsione di un costo per ogni singola prestazione;
- b) Compenso “**orario**” con la previsione del pagamento della prestazione in base all’orario e quindi per le ore effettivamente impiegate per lo svolgimento della prestazione;
- c) **Compenso forfettario**, e cioè un importo complessivo per tutta l’attività professionale espletata oppure per ogni fase del procedimento;
- d) Compenso **in misura percentuale** al valore della controversia;
- e) Compenso parametrato al valore del risultato conseguito (cd. “**patto di quota lite**”)  sino all’entrata in vigore della cd. “Riforma Forense” (L. n. 247/2012);
- f) Un sistema misto;
- g) Le parti possono prevedere in aggiunta al compenso, un palmario e cioè un compenso ulteriore in caso di raggiungimento di un certo risultato.

# Dall'abolizione delle Tariffe Forensi al Decreto Ministeriale n. 140/12: cosa e' cambiato?

---

## 1. Le “vicende” del compenso dell’avvocato

- Prima del 24 gennaio 2012 → vigenza delle Tariffe Forensi di cui al D.M. n. 127/2004
- Decreto Bersani (D.L. 4 luglio 2006 n. 223, conv. in L. 4 agosto 2006 n. 248) → abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l’obbligatorietà di tariffe minime o fisse.
- Art. 3 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011 n. 148 → Tariffe sia minime che massime totalmente indicative. La definizione del compenso è rimessa all’accordo tra le parti.
- Art. 10, comma 12, L. 12 novembre 2011 n. 183 (cd. “legge di stabilità”) → Eliminazione del riferimento alle Tariffe Professionali anche come valore indicativo.

# Dall'abolizione delle Tariffe Forensi al Decreto Ministeriale n. 140/12: cosa e' cambiato?

---

## 1. Le “vicende” del compenso dell’avvocato

- 24 gennaio 2012 → entrata in vigore del D.L. n. 1/2012, convertito con modifiche in L. 24 marzo 2012 n. 27 ed art. 5 D.P.R. n. 137/2012.
  - L’art. 9 ha previsto:
    - ✓ abrogazione delle Tariffe Forensi di cui al D. M. n. 127/2004;
    - ✓ in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale del compenso del professionista, questo deve essere determinato con riferimento a parametri stabiliti con Decreto del Ministro;
  
- D.M. n. 140/2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.195 del 22 agosto 2012, entrato in vigore il 23 agosto 2012 → i cd. nuovi “parametri forensi”.
  
- La cd. “Riforma Forense” (L. n. 247 del 31.12.2012, pubblicata su G.U. n. 15 del 18.01.2013, entrata in vigore il 2.02.2013)

# Dall'abolizione delle Tariffe Forensi al Decreto Ministeriale n. 140/12: cosa e' cambiato?

---

## 2. La Tariffa Forense prima della sua abrogazione

■ La Tariffa Forense era caratterizzata dalla **tipicità** delle sue voci (non erano cioè ipotizzabili voci diverse da quelle riportate in Tariffa) ed era divisa in:

✓ **A) Tariffa Civile, Penale, Amministrativa, suddivisa in:**

- **Tabella A**, che elencava le voci delle prestazioni di difesa (cd. “onorari”), il cui compimento faceva sorgere il diritto all’onorario di avvocato, e specificava gli scaglioni di valore entro ciascuno dei quali stabiliva i minimi ed i massimi;
- **Tabella B**, che elencava le voci delle prestazioni procuratorie (cd. “diritti”) per scaglioni di valore ed in base alle tipologie dei procedimenti.

✓ **B) Tariffa penale**

✓ **C) Tariffa stragiudiziale**

# Dall'abolizione delle Tariffe Forensi al Decreto Ministeriale n. 140/12: cosa e' cambiato?

## Diritti-Tariffe Forensi D.M. 127/2004

**1 - PROCESSO DI COGNIZIONE E PROCEDIMENTI SPECIALI E CAMERALI DAVANTI AI GIUDICI ORDINARI, AI GIUDICI AMMINISTRATIVI, TRIBUTARI E SPECIALI, AGLI ARBITRI D'AUTORITA', COMMISSIONI E COLLEGI CON FUNZIONI GIURISDIZIONALI**

PRESTAZIONE	fino a 6.000,00	da 6.000,01 a 1.000,00	da 1.000,01 a 2.000,00	da 2.000,01 a 3.000,00	da 3.000,01 a 5.000,00	Valore indeterminabile	
						minimo	massimo
1. Posizione e archivio, oltre al rimborso delle spese	23	39	45	52	65		
2. Per la disamina	6	10	11	13	16		
3. Per la domanda introduttiva del giudizio, per la comparsa di risposta e per l'intervento	23	39	45	52	65		
4. Per la rinnovazione o riassunzione della domanda	6	10	11	13	16		
5. Per la chiamata di un terzo in causa	6	10	11	13	16		
6. Per l'autentica di ogni firma	6	10	11	13	16		
7. Per esame della procura notarile	6	10	11	13	16		
8. Per il versamento del contributo unificato	6	10	11	13	16		
9. Per l'iscrizione della causa a ruolo	6	10	11	13	16		
10. Per la costituzione in giudizio	6	10	11	13	16		
11. Per l'esame degli scritti difensivi della controparte anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza ed ordinanza per ognuno	11	19	23	26	32		
12. Per l'esame della documentazione prodotta da controparte anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza o ordinanza	11	19	23	26	32		
13. Per ogni scritto difensivo (deduzioni di udienza, memorie, comparsa conclusionale, note illustrative), per ognuno	23	39	45	52	65		
14. Per ogni istanza, ricorso o reclamo diretti al giudice o al collegio	11	19	23	26	32		

da 6.250,01 a 6.500,00	da 6.500,01 a 100.000,00	da 100.000,01 a 250.000,00	da 250.000,01 a 500.000,00	da 500.000,01 a 1.500.000,00	da 1.500.000,01 a 2.500.000,00	da 2.500.000,01 a 5.000.000,00	da 5.000.000,01 a 10.000.000,00	Valore indeterminabile	
								minimo	massimo
77	103	129	142	168	194	207	220	77	103
19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
77	103	129	142	168	194	207	220	77	103
19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
39	52	65	71	84	97	103	110	39	52
39	52	65	71	84	97	103	110	39	52
77	103	129	142	168	194	207	220	77	103
39	52	65	71	84	87	103	110	39	52

# Dall'abolizione delle Tariffe Forensi al Decreto Ministeriale n. 140/12: cosa e' cambiato?

## Onorari-Tariffe Forensi D.M.127/2004

### II - CAUSE AVANTI AL TRIBUNALE, AGLI ORGANI EQUIPARATI E AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PRESTAZIONE	fino a € 5.200,00		da € 5.200,01 a € 25.900,00	
	minimo	massimo	minimo	massimo
12. Studio della controversia	80	205	105	415
13. Consultazioni con il cliente	40	105	55	210
14. Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti	30	50	35	105
15. Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta	70	165	85	330
16. Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	25	40	30	80
17. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio), compreso l'interrogatorio libero	55	165	85	330
18. Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria	55	95	60	190
19. Redazione delle difese (comparse conclusionali e repliche)	205	405	210	810
20. Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	70	210	110	425
21. Opera prestata per la conciliazione ove avvenga in sede giudiziale	55	165	85	330

da € 25.900,01 a € 51.700,00		da € 51.700,01 a € 103.300,00		da € 103.300,01 a € 258.900,00		da € 258.900,01 a € 518.500,00	
minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
210	635	420	1.255	630	1.675	840	2.515
110	420	215	630	320	840	425	1.260
55	215	110	325	165	430	220	650
170	665	335	995	500	1.330	670	1.995
40	165	85	245	125	330	170	495
170	665	335	995	500	1.330	670	1.995
100	385	195	580	295	770	390	1.160
410	1.625	815	2.440	1.225	3.250	1.630	4.880
215	655	430	1.285	645	1.710	860	2.570
170	665	335	995	500	1.330	670	1.995

# Dall'abolizione delle Tariffe Forensi al Decreto Ministeriale n. 140/12: cosa e' cambiato?

---

## 3. Il cd. “Decreto Bersani” e gli effetti sui compensi dell’avvocato

Il d.l. 4 luglio 2006 n. 223, conv. in l. 4 agosto 2006 n. 248, all’art. 2, commi 2, 2, 2 bis, ha **abrogato** le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, **l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime**.

Conseguenze:

- ✓ l’abolizione dei minimi tariffari operava nei rapporti tra professionisti e cliente;
- ✓ **l’esistenza della Tariffa manteneva tuttavia la propria efficacia quando il giudice doveva procedere alla regolamentazione delle spese di giudizio** in applicazione del criterio della soccombenza.

# Dall'abolizione delle Tariffe Forensi al Decreto Ministeriale n. 140/12: cosa e' cambiato?

## 4. La legge di “stabilizzazione finanziaria” e di “stabilità 2012” e riflessi sul compenso dell’avvocato

- L’art. 3 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011 n. 148 ha reso totalmente indicative le Tariffe sia minime che massime, rimettendo all’accordo tra le parti la definizione del compenso: *“il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale, prendendo come riferimento le tariffe professionali. E’ ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe”*.
- **La legge di stabilità 2012 (l.n. 183/2011), a decorrere dal 1 gennaio 2012, ha poi eliminato anche il riferimento alle tariffe professionali come valore indicativo: “il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale, ~~prendendo come riferimento le tariffe professionali. E’ ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe”~~.**

# Dall'abolizione delle Tariffe Forensi al Decreto Ministeriale n. 140/12: cosa e' cambiato?

5. L'abrogazione della Tariffa Forense a seguito del D.L. n. 1/2012 (del 24.01.2012), convertito con modifiche nella Legge 24 marzo 2012 n. 27 (cd. "cresci Italia" o "pacchetto liberalizzazioni")

L'art. 9 ha **ABROGATO** le Tariffe professionali, tra cui la Tariffa Forense, prevedendo l'adozione di parametri ministeriali come ausilio al Giudice per la liquidazione dei compensi.

## Abrogazione del D.M. n. 127/2004



Tuttavia, al fine di colmare il "vuoto normativo" conseguente al periodo tra l'entrata in vigore del decreto legge (che ha abrogato le Tariffe) ed il decreto ministeriale di approvazione dei parametri, il comma 3 del menzionato art. 9, prevedeva che: *"le Tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto [avrebbero continuato] ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali"* fino alla data di approvazione dei "parametri ministeriali" e comunque non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

# Dall'abolizione delle Tariffe Forensi al Decreto Ministeriale n. 140/12: cosa e' cambiato?

## 6. Il D.M. n. 140/2012 ed i nuovi “parametri forensi”

- Il D.M. n. 140/2012 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22.08.2012 ed è in vigore dal 23.08.2012

Il D.M. n. 140/2012 ha stabilito dei *parametri generali* (quali ad esempio, la complessità, l'importanza, il pregio o l'urgenza dell'opera) e dei *parametri specifici*, numerici e rapportati all'attività forense davanti ai vari organi giurisdizionali ed in funzione del valore della causa, in interrelazione tra loro.

Le Tabelle parametriche riguardano l'intero comparto legale, estendendosi alla materia civile, penale, amministrativa, tributaria, stragiudiziale.

La nuova struttura parametrica non prevede più la distinzione tra onorari di avvocato e diritti di procuratore, in quanto il **compenso** è determinato con riguardo alla prestazione d'opera nel suo complesso.

I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. Essi non comprendono invece le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo.

I parametri hanno funzione **residuale** rispetto all'accordo cliente / avvocato che prevale.

# Dall'abolizione delle Tariffe Forensi al Decreto Ministeriale n. 140/12: cosa e' cambiato?

## 6. Il D.M. n. 140/2012 ed i nuovi “parametri forensi”

### ▪ La nuova struttura parametrica per l'attività giudiziale:

- ✓ È divisa per tipologia di giudizi/procedimenti (es. Tribunale ordinario e organo di giustizia tributaria in primo grado, giudice di pace, procedimento per ingiunzione, precetto);
- ✓ E' divisa per fasce di valore della controversia;
- ✓ Per ogni giudizio/procedimento sono state individuate le fasi che caratterizzano il giudizio / procedimento, in cui sono state raggruppate le attività professionali svolte dall'avvocato nella fase; ad ogni fase è stato attribuito un valore economico (parametro), rapportato al valore della controversia.

### ▪ Es. Giudizio civile avanti il Tribunale:

Le fasi:

- 1) fase di studio della controversia;
- 2) fase introduttiva del procedimento;
- 3) fase istruttoria;
- 4) fase decisoria;
- 5) fase esecutiva.

### ▪ Es. Appello:

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il Tribunale, aumentato del 20%

# Dall'abolizione delle Tariffe Forensi al Decreto Ministeriale n. 140/12: cosa e' cambiato?

Parametri ex. D. M. 140/2012

Allegato 1)

Tabella A - Avvocati

TRIBUNALE ORDINARIO E ORGANO DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.200; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 600; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 1.200; aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.500; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 800; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 1.800; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

**Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - valore della causa € 20.000,00**

Valori utilizzati: medi

	Spese	Diritti	Onorari
posizione e archivio	€ 20,00	€ 65,00	
disamina e studio		€ 16,00	€ 250,00
ricerca documenti			€ 70,00
consultazione con il cliente		€ 65,00	€ 150,00
corrispondenza informativa	€ 20,00	€ 65,00	
redazione atto di citazione in opposizione a d.i.		€ 65,00	€ 210,00
scritturazione	€ 56,00		
collazione		€ 66,50	
formazione fascicolo		€ 16,00	
autentica firma		€ 16,00	
notifica	€ 20,00	€ 16,00	
esame relate di notifica		€ 16,00	
iscrizione della causa a ruolo		€ 16,00	
partecipazione a n. 5 udienze		€ 160,00	€ 250,00
esame scritti difensivi di controparte		€ 32,00	
esame documentazione di controparte		€ 32,00	
redazione 3 memorie		€ 195,00	€ 360,00
relative scritturazioni	€ 56,00		
relative collazioni		€ 66,50	
esame 2 prove testimoniali		€ 64,00	€ 400,00
esame di relazioni tecniche o documenti contabili		€ 32,00	€ 200,00
redazione conclusionale		€ 65,00	€ 600,00
redazione replica		€ 65,00	€ 600,00
relative scritturazioni	€ 112,00		
relative collazioni		€ 133,00	
esame del dispositivo		€ 16,00	
esame della sentenza		€ 32,00	
5 accessi in cancelleria per copia verbale		€ 80,00	
<b>totale</b>	<b>€ 284,00</b>	<b>€ 1.395,00</b>	<b>€ 3.090,00</b>
12,5% su diritti e onorari		€ 174,38	€ 386,25
ex art. 14 L.P.			
	€ 284,00	€ 1.569,38	€ 3.476,25

**RIEPILOGO**

spese	€ 284,00
diritti	€ 1.569,38
onorari	€ 3.476,25

totale	€ 5.329,63
iva 21%	€ 1.059,58
4% cont. Prev.	€ 201,83
iva 21% su cont. Prev.	€ 42,38

anticipazioni € -

rit. d'acc. € 1.009,12

**totale complessivo € 5.624,30****Rödl & Partner**

Largo Donegani, 2  
20121 MILANO  
Tel. 02-632884.1  
Fax. 02-632884.20

**TRIBUNALE DI PADOVA**

Nella causa R.G. n. XXX – Giudice Dott. XXX

promossa da

XXX, con gli avvocati XXX

- attrice opponente -

contro

XXX, con l'avvocato XXX

- convenuta opposta -

\*

**NOTA SPESE**

Calcolata in base alla Tabella A allegata al D.M. n. 140 del 20.07.2012

Valore della causa € 20.000,00

**COMPENSI PER ATTIVITA' GIUDIZIARIA CIVILE**

Fase di studio: € 550,00 (pari al valore medio dello scaglione)

Fase introduttiva: € 300,00 (pari al valore medio dello scaglione)

Fase istruttoria: € 550,00 (pari al valore medio dello scaglione)

Fase decisoria: € 700,00 (pari al valore medio dello scaglione)

Totale: € 2.100,00

IVA 21%: € 441,00

CPA 4%: € 84,00

Totale: € 2.625,00

Padova, XXX

Avv. XXX

# Dall'abolizione delle Tariffe Forensi al Decreto Ministeriale n. 140/12: cosa e' cambiato?

## 6. Il D.M. n. 140/2012 ed i nuovi “parametri forensi”

- Per le controversie di valore superiore a € 1.500.000,00, il Giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso tenendo conto del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata.
- Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato sino al doppio.
- Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato sino al 25%.
- Atto di precetto: onorario unico e fisso, differenziato soltanto in relazione al valore del credito.
- L'attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.
  
- I parametri hanno funzione **residuale** rispetto all'accordo cliente / avvocato che prevale.
- I parametri trovano invece applicazione in caso di liquidazione del compenso del professionista da **parte di un organo giurisdizionale**.

# Dall'abolizione delle Tariffe Forensi al Decreto Ministeriale n. 140/12: cosa e' cambiato?

---

## 6. Il D.M. n. 140/2012 ed i nuovi “parametri forensi”

Il calcolo del compenso del legale sulla base della distinzione in fasi opera anche per l'attività giudiziale penale ove abbiamo:

- Fase di studio;
- Fase di introduzione del procedimento;
- Fase istruttoria procedimentale o processuale;
- Fase decisoria;
- Fase esecutiva.

-I valori di liquidazione degli onorari per le varie fasi variano, anche in questo caso, a seconda che il giudizio si svolga davanti il Tribunale monocratico, il Tribunale collegiale o, ad esempio, la Corte d'assise o in grado di appello o avanti le Magistrature Superiori.

# Dall'abolizione delle Tariffe Forensi al Decreto Ministeriale n. 140/12: cosa e' cambiato?

## 7. Cosa è cambiato?

Tariffe Forensi	Nuovi Parametri
1) prevalenza accordo cliente / avvocato	1) prevalenza accordo cliente / avvocato
2) Tipicità delle voci	2) Raggruppamento delle attività per fasi
3) Rimborso forfetario del 12,5%	3) No rimborso forfetario
4) Distinzione tra diritti ed onorari	4) Si parla unitariamente di “compensi”: no distinzione tra diritti ed onorari
4) Utilizzate dai Giudici per la liquidazione delle spese giudiziali	4) Utilizzate dai Giudici per la liquidazione delle spese giudiziali
5) Compenso pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico (v. “legge di stabilizzazione finanziaria” e “legge di stabilità 2012”)	5) Possibilità di pattuire il compenso anche in forma NON scritta (art. 13, co. 2 della cd. “Riforma Forense”).

# Dall'abolizione delle Tariffe Forensi al Decreto Ministeriale n. 140/12: cosa e' cambiato?

---

## 7. Cosa è cambiato?

### Profili pratici

#### Quando mi rivolgo ad un avvocato oggi, che cosa sarà diverso rispetto a prima?

- Oggi, come durante la vigenza delle Tariffe Forensi, l'accordo sui compensi tra cliente / avvocato prevale sulle Tariffe / parametri;
- Differiscono nel contenuto le Tariffe Forensi e i parametri.

#### E' ancora possibile prevedere quanto ci costerà l'avvocato?

- E' possibile, ma è più difficile, perché i nuovi parametri non contengono voci precise (ma solo fasi);
- Problemi relativi al compenso del domiciliatario;
- Poca chiarezza per i compensi per causa di valore superiore ad € 1.500.000,00.

# Dall'abolizione delle Tariffe Forensi al Decreto Ministeriale n. 140/12: cosa e' cambiato?

---

## 7. Cosa è cambiato?

### L'avvocato costa più di prima?

- Sì e no: i valori della precedente Tariffa Forense del 2004, rispetto a quelli contenuti all'interno dei nuovi Parametri, sono stati aggiornati tenendo conto degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, con un aumento del 24,1% (dati CNF).
- Tuttavia, tale incremento è stato contenuto da: a) fusione tra diritti, onorari ed indennità; b) abolizione della voce "rimborso spese forfettarie" che, nelle vecchie Tariffe forensi era pari al 12,5%.
- Si segnala tuttavia che, la recente "Riforma Forense" prevede la reintroduzione della voce "rimborso spese forfettarie" in misura da definire.

### Siamo in una fase di transizione?

- Sì, la cd. "Riforma Forense" prevede che vengano approvati nuovi parametri forensi da adottarsi entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge medesima.

# Dall'abolizione delle Tariffe Forensi al Decreto Ministeriale n. 140/12: cosa e' cambiato?

## 8. Le novità introdotte dalla cd. “Riforma Forense” (L. n. 247 del 31.12.2012, pubblicata in G.U. n. 15 del 18.01.2013, entrata in vigore il 2.02.2013) – art. 13

1) Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale → conseguente abrogazione tacita del disposto dell'art. 2233 co. 3 c. c., secondo il quale “*sono nulli, se non redatti per iscritto, i patti conclusi con i clienti che stabiliscono i compensi professionali*” e possibilità di pattuire il compenso anche in forma NON scritta (art. 13, co. 2);

2) Soltanto su richiesta di colui che conferisce l'incarico professionale, l'avvocato è tenuto a comunicare in forma scritta la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale (art. 13, co. 5). → innovazione rispetto al precedente art. 9, co. 4, D.L.n. 1/12, conv. con L. n. 27/12, che invece poneva il preventivo come dovuto, anche se non richiesto).

3) In ogni caso, anche in forma NON scritta, il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico (art. 13, co. 5).

# Dall'abolizione delle Tariffe Forensi al Decreto Ministeriale n. 140/12: cosa e' cambiato?

- 4) Libera pattuizione del compenso (es. a tempo, a forfait, per convenzione avente ad oggetto più affari, per singole fasi o prestazioni, a percentuale sul valore degli affari) (art. 13, co. 3).
- 5) MA ripristino del divieto del cd. “patto di quota lite”: *“Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”* (art. 13, co. 4).
- 6) In caso di: a) mancata pattuizione del compenso in forma scritta, b) in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, c) nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose (es. la difesa d’ufficio), è prevista la possibilità di applicare, per la determinazione del compenso, i parametri stabiliti ogni due anni dal Ministro della Giustizia, su proposta del CNF (art. 13, co. 6).
- 7) La norma non è di immediata applicazione. Infatti, i parametri di cui al co. 6 **non coincidono** con i parametri di cui al D.M. n. 140/12, adottato in forza dell’art. 9, D.L. n. 1/12, conv. con L. n. 27/12: si tratta infatti di una fonte diversa, caratterizzata da un diverso procedimento di adozione (consultazione del CNF nel caso di parametri forensi, nessuna consultazione degli Ordini professionali nel caso del D.M. n. 140/12), nonché per la previsione di specifici criteri (art. 13, co. 7) che debbono guidarne la formulazione, mentre nulla di analogo venne previsto dall’art. 9 D.L. n. 1/12, conv. con L. n. 27/12.
- 8) **Fino alla nuova approvazione dei parametri forensi di cui all’art. 13, co. 6, si applicano in via analogica e nei casi previsti dallo stesso co. 6, i parametri “generalisti” di cui al D.M. n. 140/12.**

## Dall'abolizione delle Tariffe Forensi al Decreto Ministeriale n. 140/12: cosa e' cambiato?

---

- 9) Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfettarie, la cui misura massima è determinata dal decreto che verrà emanato dal Ministro della Giustizia, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive (art. 13, co. 10). → Norma la cui applicazione è condizionata all'emanazione del decreto ministeriale da adottarsi entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge. Nel frattempo, si applicano i parametri del D.M. n. 140/2012, che non contemplano una somma per il rimborso delle spese forfettarie.
  
- 10) Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà (art. 13, co. 8).

# Dall'abolizione delle Tariffe Forensi al Decreto Ministeriale n. 140/12: cosa e' cambiato?

---

## 9. Cosa cambierà?

**Il 10 marzo 2014, il Ministro Guardasigilli, Andrea Orlando, ha firmato il nuovo decreto ministeriale che aggiorna i Parametri Forensi.**

**Per l'entrata in vigore dei Nuovi Parametri, che andranno a sostituire il D.M. n. 140/2012, occorrerà attendere la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.**

-Nel nuovo decreto ministeriale, la **parte normativa** è strutturata in cinque diversi capi (disposizioni generali; attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria; attività penale; attività stragiudiziale; disciplina transitoria) e le **fasce di valore** seguono ora gli importi del contributo unificato, a fini di semplificazione;

- i **compensi** sono indicati per **fase di giudizio**, nei loro **valori medi**, che possono essere aumentati fino all'80%, o diminuiti fino al 50% in applicazione dei criteri generali (urgenza, importanza, natura, difficoltà e valore della causa, contrasti giurisprudenziali, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, e così via).

# Dall'abolizione delle Tariffe Forensi al Decreto Ministeriale n. 140/12: cosa e' cambiato?

## 9. Cosa cambierà?

### Si segnalano di seguito le principali novità contenute nel nuovo decreto ministeriale:

- **1)** reintrodotte, nel rispetto del nuovo Ordinamento Professionale, le **spese generali**, soppresse col D.M. 140/2012, ed ora fissate nella percentuale del 15%;
- **2)** **tabelle specifiche per cause di lavoro e previdenza, giudizi innanzi alle commissioni tributarie**, nonché ulteriori procedimenti tra cui quelli di **volontaria giurisdizione, convalida locatizia, istruzione preventiva, e cautelari** per i quali il D.M. 140/2012 non prevedeva tabelle;
- **3)** **tabelle specifiche anche per le procedure esecutive** (mobiliare, immobiliare, ovvero presso terzi, in forma specifica e per consegna e rilascio) che, a differenza che nel D.M. 140/2012, non costituiscono più una fase del procedimento, bensì assumono una propria autonomia;
- **4)** dettagliata la disciplina dei compensi in **materia stragiudiziale**, per i quali il D.M. 140/2012 non prevedeva tabelle;
- **5)** incentivata la conciliazione giudiziale e la transazione della controversia, con uno specifico aumento del compenso;
- **6)** espressa previsione di un **compenso per il domiciliatario**, assente nel D.M. 140/2012;
- **7)** espressa previsione del compenso per **cause di valore superiore a Euro 520.000,00**.


## Dall'abolizione delle Tariffe Forensi al Decreto Ministeriale n. 140/12: cosa e' cambiato?

Tabella comparativa tipo tra D.M. n. 140/2012 e Decreto Orlando  
Giudizi ordinari e sommari di cognizione

VALORE CAUSA: €15.000,00			
FASI PROCESSUALI	DM 140/2012	DM ORLANDO	Diff. % DM 140/12 e DM ORLANDO
STUDIO	550	875	+59,1%
INTRODUTTIVA	300	740	+146,7%
ISTRUTTORIA/TRATTAZIONE	550	1600	+190,9%
DECISIONALE	700	1620	+131,4%
TOTALE	2100	4835	+130,2%

## Rödl & Partner nel mondo

Austria ▪ Bielorussia  
Brasile ▪ Bulgaria  
Croazia ▪ Emirati Arabi Uniti  
Estonia ▪ Federazione  
Russa ▪ Francia ▪ Georgia  
Germania ▪ Hong Kong ▪ India  
Indonesia ▪ Italia ▪ Kazakistan  
Lettonia ▪ Lituania ▪ Malaysia  
Messico ▪ Moldavia ▪ Polonia  
Regno Unito ▪ Repubblica Ceca  
Repubblica Popolare Cinese ▪ Romania  
Serbia ▪ Singapore ▪ Slovacchia  
Slovenia ▪ Spagna ▪ Svezia ▪ Svizzera  
Sud Africa ▪ Tailandia ▪ Turchia ▪ Ucraina  
Ungheria ▪ USA ▪ Vietnam



3.500 colleghi – 91 uffici - 40 paesi

## Contatti



**Avv. Silvia Formenti**  
**Rödl & Partner**  
**Largo Donegani 2, Milano**  
Tel.: +39 (02) 63 28 84-1  
Fax: +39 (02) 63 28 84-20  
[silvia.formenti@roedl.it](mailto:silvia.formenti@roedl.it)



**Avv. Federica Bargetto**  
**Rödl & Partner**  
**Largo Donegani 2, Milano**  
Tel.: +39 (02) 63 28 84-1  
Fax: +39 (02) 63 28 84-20  
[federica.bargetto@roedl.it](mailto:federica.bargetto@roedl.it)



„Ogni singola persona conta”, per i Castellers come per noi.

Le “torri umane” simboleggiano in modo straordinario la cultura di Rödl & Partner. Incarnano la nostra filosofia di coesione, equilibrio, coraggio e spirito di squadra. Mostrano la crescita che scaturisce dalle proprie forze, elemento che ha fatto di Rödl & Partner quello che è oggi.

„Força, Equilibri, Valor i Seny“ (potenza, equilibrio, coraggio e intelligenza) sono i valori dei Castellers, così vicini ai nostri. Per questo, dal maggio 2011, Rödl & Partner ha stretto una cooperazione con i Castellers di Barcellona, ambasciatori nel mondo dell’antica tradizione delle “torri umane”. L’associazione catalana incarna, insieme a molte altre, questa preziosa eredità culturale.

**Noi difendiamo i Vostri Diritti**

**ESEMPI DI NOTULE REDATTE  
SECONDO IL D.M. 140/2012**



**ROLAND**

www.karnak.it

2013

www.karnak.it

Preg.mo Signor  
Notaio

Notula 1 relativa alle prestazioni professionali svolte a favore del Notaio t.  
di ), procedimento n. R.G. N.R. - (Tribunale

Attività giudiziale penale:

Fase di studio e introduttivaEsame decreto perquisizione personale e locale  
ed informazione di garanzia

n. 5 Sessioni fuori studio con il cliente

n. 15 comunicazioni telefoniche

n. 2 Sessioni con il PM 1

Esame e studio documentazione

€. 1.800,00=

Fase istruttoria

n. 3 Sessioni con il cliente

n. 1 Sessione con il PM

Redazione memoria difensiva

Esame avviso conclusione indagini preliminari

Richiesta rilascio copia decreto archiviazione

Accesso Cancelleria

Ritiro detta

Disamina e spese

€. 1.800,00=

€. 3.600,00=

**PROGETTO DI NOTULA  
EX D.M. 140/2012**



Autorità:	Tribunale di I	10 Sezione Lavoro
Grado:		Primo
	<b>Hotel</b>	
Oggetto:	illegittimità del licenziamento, reintegra sul posto di lavoro, risarcimento del danno	
Valore:	indeterminabile	

Attività Giudiziale	Compenso	Spese n.i.
Fase di studio della controversia	€ 1.800,00	€ 13,02
Fase introduttiva del giudizio (redazione memoria di costituzione e di risposta, autentica mandato, formazione fascicolo, assistenza all'udienza del ..... anche come procuratore speciale)	€ 1.200,00	€ 46,40
Fase di conciliazione (opera prestata per la conciliazione, redazione verbale di conciliazione, assistenza all'udienza del I 3)	€ 750,00	€ 46,40
<b>Totale compenso e spese n.i.</b>	<b>€ 3.750,00</b>	<b>€ 105,82</b>

Totale compenso		€ 3.750,00
Spese generali 10% sul compenso		€ 375,00
Imponibile		€ 4.125,00
Acconto su fattura n.120/2013		€ 2.500,00
residuo		€ 1.625,00
C.P.A. 4%	su € 1.625,00	€ 65,00
iva 21%	su € 1.690,00	€ 354,90
Spese n.i.		€ 105,82
totale		€ 2.150,72
rit. acc.	20% € 1.625,00	€ 325,00
<b>NETTO A CORRISPONDERE</b>		<b>€ 1.825,72</b>

### Progetto di parcella

Dati pratici

**Parti:**

**Oggetto:** Contratti a termine. Costituzione avverso ricorso ex art. 414 c.p.c.

**Riferimenti:** Giudizio dinanzi al Tribunale di : sezione Lavoro, RG n. :  
con sentenza n. : .2013.

**Pratica n.**

**Valore:** indeterminato

Giudice Unico Dott. : Definito

Fase di Studio	€	1.300,00
Fase introduttiva	€	700,00
Fase Istruttoria	€	1.300,00
Fase decisoria	€	1.700,00
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>5.000,00</b>

Totale	€	5.000,00
Contributo Cassa di previdenza Avvocati 4% (art. 11 L. 576/80)	€	200,00

Totale	€	5.200,00
--------	---	----------

I.V.A. 21%	€	1.092,00
------------	---	----------

Totale	€	6.292,00
--------	---	----------

A dedurre ritenuta d'acconto 20%	€	1.000,00
----------------------------------	---	----------

<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>5.292,00</b>
---------------	----------	-----------------

Noi difendiamo i Vostri Diritti

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



**ROLAND**

Noi difendiamo i Vostri Diritti



**ROLAND**

# **REATI TRIBUTARI E CONFISCA PER EQUIVALENTE**

## **MISURA CAUTELARE E MISURA DI SICUREZZA PATRIMONIALE**

**( QUALI I MAGGIORI RISCHI DOVUTI ALL'AMPLIAMENTO  
DELL'AMBITO OGGETTIVO E PER CHI? )**

## PREMESSA

Queste slide traggono spunto da un lavoro della Guardia di Finanza, liberamente aggiornato con i riferimenti giurisprudenziali e le precisazioni conseguenti.

Cassazione recente in sviluppo continuo.

**Working in progress**, per usare una terminologia moderna e per tutti.

SEQUESTRO PER EQUIVALENTE  
**STRUMENTO DI RILEVANZA STRATEGICA NELLA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE PIU'  
SOCIALMENTE PERICOLOSA**

- ✓ **Assicura in tempi brevi le risorse** finanziarie e patrimoniali attraverso le quali lo Stato potrà ristorarsi del danno subito
- ✓ **Ripristina il corretto andamento dei mercati** annullando l'illecito vantaggio competitivo
- ✓ Ha una **forte incisività nel neutralizzare i vantaggi economici** derivanti dal reato e quindi ha un impatto sociale di equità sostanziale
- ✓ Ha un **effetto generale di deterrenza**
- ✓ **Ha una certa facilità d'applicazione non essendo necessario dimostrare il nesso di pertinenzialità tra i beni ed il reato**

## L'ESTENSIONE DELL'APPLICABILITA' DELLA CONFISCA PER EQUIVALENTE PREVISTA DALL'ART. 322 TER AI REATI TRIBUTARI

- Ha colmato una lacuna normativa avvertita dagli operatori del sistema repressivo penale
- La particolarità dei reati tributari non rendeva applicabile la **confisca diretta ex art. 240 c.p.** (*Nel caso di condanna il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto...*), infatti:
  - ✓ Nei reati tributari non esiste – nella generalità dei casi - un “prezzo” del reato (*cose date o promesse per indurre l'agente a commettere il reato*)
  - ✓ Anche il profitto conseguito non è direttamente acquisibile essendo essenzialmente riconducibile al risparmio dovuto al mancato pagamento delle imposte con conseguente difficoltà di individuazione del necessario nesso di pertinenzialità (*in ogni caso sarebbe facoltativa*)

**Sicché ...**

**TENTATIVI DI SUPERARE LE DIFFICOLTA' APPLICATIVE CONNESSE  
ALLA CONFISCA PENALE IN MATERIA DI REATI TRIBUTARI**

*1° Tentativo di procedere comunque al sequestro di somme di denaro riconducibili al reo sostenendo che il nesso di pertinenzialità fosse insito nella liquidità delle risorse finanziarie non utilizzate per onorare il debito tributario*

*ma → Orientamento contrario della Corte di Cassazione*

*Il denaro profitto del reato non è materialmente individuabile*

*Cass. SS.UU. N. 29951/2004*

*Corte di Cassazione, SS. UU. n. 29951 del 9 luglio 2004*

### **Interpretazione rigorosa della definizione di profitto confiscabile**

*“... Deve essere tenuta ferma, però, in ogni caso - per evitare un'estensione indiscriminata ed una dilatazione indefinita ad ogni qualsiasi vantaggio patrimoniale, indiretto o mediato, che possa scaturire da un reato - l'esigenza di **una diretta derivazione causale** (del vantaggio economico costituente il profitto) **dall'attività del reo**, intesa quale stretta relazione con la condotta illecita”*

Ancora ... *Corte di Cassazione, Sez. IV n. 25573 del 23 giugno 2008*

*“...l'astratta possibilità di destinare il denaro a tale fine non è sufficiente a farlo ritenere cosa pertinente al reato. Tale motivazione si impone soprattutto ove venga prospettata la commissione di reati fiscali, come nella specie, attesa la pacifica giurisprudenza di questa Corte che ha sempre affermato che *le provviste di denaro esistenti sui conti correnti non costituiscono corpo di reato o cosa comunque ad esso pertinente, giacché non possono essere considerate il quantum di imposta non versata all'erario ...* ...non è ravvisabile ictu oculi il rapporto pertinenziale con il reato, non trattandosi di prodotto o profitto del medesimo e non potendosi affermare che i valori depositati siano cose e utilità create, trasformate o acquisite con la condotta criminosa ovvero acquistate mediante la realizzazione della prima”*

**2° Tentativo di estendere anche alle frodi fiscali la confisca per equivalente ex art. 640 quater c.p. inquadrando tali condotte nell'ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato (limitatamente agli artt. 2, 3 e 8 del D.Lgs. 74/2000)**

*Ma* → **Orientamento contrario della Corte di Cassazione al concorso tra i reati basato sulla specialità del reato tributario**

**Cfr Corte di Cassazione SS.UU. n. 1235 - 2011**

**3° Tentativo di applicare la confisca per equivalente ex art. 11 L. 146/2006 alle frodi fiscali commesse con la compartecipazione di più attori residenti ed operanti in Stati diversi, quali reati transnazionali (es. frodi carosello)**

***Ma* → ha trovato una limitata applicazione per la difficoltà operativa di individuare le responsabilità penali del soggetto estero**

**Tuttavia la Cassazione ha comunque ritenuto legittimo il sequestro per equivalente del profitto quale complesso dei vantaggi economici conseguenti dall'insieme dei reati**  
**fine (Cass. n.11969/2011)**

**Se poi si dimostra l'associazione transnazionale è applicabile anche la confisca per equivalente prevista dal D.Lgs. 231/2001**

*È arrivata ...*

**LA LEGGE FINANZIARIA 2008 (art.1 c.143 1.244/07) HA INNOVATO  
FORTEMENTE IL SISTEMA REPRESSIVO CAUTELARE RICONOSCENDO LA  
PERICOLOSITA' SOCIALE CONNESSA ALL'EVASIONE FISCALE**

**MA NON MANCANO DIFFICOLTA' IN SEDE DI CONCRETA APPLICAZIONE  
DELLO STRUMENTO NORMATIVO, GIA' IN FASE CAUTELARE ATTRAVERSO IL  
SEQUESTRO PREVENTIVO EX ART. 321, C.2 C.P.P.**

- *Esatta quantificazione del profitto del reato*
- *Estensione della misura ai soggetti concorrenti nel reato*
- *Aggredibilità del patrimonio della persona giuridica beneficiaria*

## QUESTIONE PRELIMINARE

### **OGGETTO DELLA CONFISCA PER EQUIVALENTE: NON SOLO IL PREZZO MA ANCHE IL PROFITTO**

**Cass. pen. Sez. III, 11 novembre 2010, n. 42462**

*“L'estensione della applicazione della confisca per equivalente a reati, quali quelli tributari, nei quali non sussiste il prezzo del reato, deve essere, pertanto, necessariamente intesa quale rinvio alle disposizioni dell'art. 322-ter, comma 2, c.p, con la conseguente confiscabilità per equivalente del **vantaggio economico** che l'autore ha **tratto dal reato tributario.**”*

**Cass. Sez. III Pen. – Sent. 8982 dell'8 marzo 2011**

*“... Il richiamo in toto all'art. 322 ter c.p. (senza specificazione di commi) rende applicabile la confisca per equivalente sia in relazione al prezzo che al profitto del reato. Del resto (cfr. sent. SS.UU. 41936 del 22.11.2005), analoga questione si è posta con riferimento all'art.640 quater, che rinvia, come la L. n.244 del 2007, art.1, all'art.322 ter, senza alcuna specificazione, ed è stata risolta nel senso che la confisca per equivalente si applichi anche in relazione al profitto del reato”*

## 1° PRECISAZIONE = PREZZO E PROFITTO

Prezzo e profitto del reato, nell'art. 322 ter, 1°c. indicano complessivamente qualsiasi utilità, economicamente valutabile, immediatamente o mediamente derivante dalla commissione del reato: sia l'utilità immediata, sia ciò che si ottiene dal successivo reimpiego di quanto ricavato dall'averlo commesso.

## 2° PRECISAZIONE

### **NATURA SANZIONATORIA**

### **DELLA CONFISCA PER EQUIVALENTE**

#### **Ordinanza della Corte Costituzionale n.97/2009**

*“... come affermato dalla Corte di Cassazione in numerose pronunce, la mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all’assenza di un “rapporto di pertinenzialità” (inteso come nesso diretto, attuale e strumentale) tra il reato e detti beni, conferiscono all’indicata confisca una **connotazione prevalentemente afflittiva**, attribuendole, così, una natura eminentemente sanzionatoria ...”*

## **DIFFICOLTA' DI DETERMINAZIONE DEL PROFITTO DEL REATO**

**SOPRATTUTTO PER I REATI CHE PRESUPPONGONO UN ILLECITO  
ABBATTIMENTO DELLA BASE IMPONIBILE (ARTT. 2,3, 4 E 5)**

**IN QUESTI CASI LA QUANTIFICAZIONE DEL PROFITTO QUALE ILLECITO  
RISPARMIO D'IMPOSTA VIENE DI NORMA EFFETTUATA IN PRIMA  
BATTUTA IN AMBITO AMMINISTRATIVO SECONDO LE DIVERSE  
PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE D'IMPOSTA DI RIFERIMENTO**

D'ALTRA PARTE IL SISTEMA DEL **C.D. DOPPIO BINARIO** PREVEDE UNA PIENA  
AUTONOMIA, ANCHE VALUTATIVA, NEI DUE DIVERSI SISTEMI REPRESSIVI

*E che* **VALENZA ALLE PRESUNZIONI FISCALI NEL CONTESTO  
PENALE ?**

**Ai sensi dell'art. 192, c.2 c.p.p.** anche nel procedimento penale *“l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti”*

**Ma la sufficienza del quadro indiziario viene valutata dal giudice penale in piena autonomia,** senza alcun condizionamento **rispetto** al valore attribuito a quelle stesse presunzioni indiziarie in **ambito amministrativo**

Tutti gli elementi acquisiti in sede amministrativa vanno dunque riversati **nel contesto penale dove il giudice li valuterà secondo il proprio libero convincimento: obbligo comunque della CNR** ( comunicazione notizia di reato ).

*Quasi a favore ...* **CONTRIBUENTE E GIUSTO PROCESSO**

**IL GIUDICE PENALE HA PERO' UN APPROCCIO PIU'  
SOSTANZIALE CHE FORMALISTICO NELLA VALUTAZIONE**

### **Richiami giurisprudenziali**

**Cass. Sez.III Pen. 8982/2011:** “... per imposta evasa deve intendersi l'intera imposta dovuta, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d'esercizio fiscalmente detraibili, in una prospettiva di prevalenza del dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento tributario”;

## *Quasi a favore ...*      **CONTRIBUENTE O GIUSTO PROCESSO**

**... e ancora ...**

**Cass. Sez.III Pen. 28221/2011:** “... la rettifica (della dichiarazione dei redditi) da parte dell’Amministrazione finanziaria, a mezzo di accertamento induttivo, deve essere effettuata mediante ricostruzione, anche in via analitica, di tutte le voci che hanno determinato il reddito imponibile, ovvero prendendo in considerazione tutte le componenti infedelmente dichiarate, sia che esso giovi all’amministrazione consentendo il recupero a tassazione di porzioni di reddito sottratte all’imposizione, sia che esso giovi al contribuente, determinando un abbattimento della base imponibile e del relativo tributo”;

## IMPORTANTE

**IN SINTESI LA QUANTIFICAZIONE DELL'IMPOSTA EVASA PUO' DIVERGERE IN AMBITO AMMINISTRATIVO E PENALE PER UNA DIVERSA VALUTAZIONE DEL QUADRO INDIZIARIO**

### Esempi concreti

- ✓ Presunzioni legali connesse alle indagini finanziarie
- ✓ Costi connessi alle foi soggettive
- ✓ Costi non contabilizzati

In linea generale le presunzioni fiscali sono fatte proprie dal giudice penale quando costituiscono anche presunzioni di fatto, ossia sono espressive di una regola di comune esperienza

***NOTA DOLENS***

**INDIVIDUAZIONE DEI BENI DA AGGREDIRE**

**UNA VOLTA QUANTIFICATO IL PROFITTO SI DEVONO  
INDIVIDUARE I BENI DA SEQUESTARE**

**Nei confronti di chi?**

**Cosa è materialmente sequestrabile?**

## ESTENSIONE SOGGETTIVA

### **IN CASO DI REATO CON PIU' INDAGATI (IN CONCORSO) SI APPLICA IL C.D. PRINCIPIO SOLIDARISTICO**

#### **Concorso nel reato**

Il contributo del concorrente (socio di riferimento, amministratore di fatto, professionista, dipendente, collaboratore) si può concretizzare sia a livello materiale ma anche morale

- concorso **materiale**: la condotta (anche omissiva) **dell'agente facilitata**, agevolandola o rafforzandola, la condotta degli altri concorrenti
- concorso **morale**: la condotta **agevola**, mediante una effettiva **influenza**, **l'atteggiamento psichico dell'autore materiale** nella realizzazione del reato

**Cass. Sez. III Pen. 15167 /2011:** *“ciascun concorrente (può) ritenersi destinatario del provvedimento ablativo a prescindere da ogni accertamento circa l’effettivo arricchimento personale derivante dalla commissione del reato ... Una volta perduta l’individualità storica del profitto illecito, la confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei correi, salvo l’eventuale riparto tra i medesimi - irrilevante ai fini penalistici - del relativo onere (vedi per tale orientamento, decisamente maggioritario, Cass., Sez. 5^, 1.4.2004, n.15445; nonchè Sez. 2^: 14.6.2006, Troso; 21.2.2007, Alfieri)...Si è altresì fatto rilevare, premessa la natura provvisoria del sequestro, la correttezza di tale soluzione interpretativa con riferimento ai principi contenuti nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (ratificata con la legge n. 848 del1955), secondo la lettura sistematica data con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007 della Corte Costituzionale”.*

**... e ancora...**

**Cass. Sez. VI Pen. 39239/2011:** “” *nella fase cautelare, nel caso di illecito plurisoggettivo, deve applicarsi il principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente... in particolare ogniqualvolta non sia possibile individuare già specificatamente la quota del singolo apporto rispetto al profitto*”

**Cass. Sez. II Pen. 34505/2010:** “il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione di detta misura può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso (Sez. VI, 06 marzo 2009, n. 18536, C.E.D. Cass., n. 243190)”

**INDIVIDUATI I SOGGETTI PASSIVI DELLA MISURA CAUTELARE SECONDO  
UNA RESPONSABILITA' "PER L'INTERO" DEVO INDIVIDUARE I BENI PER  
CIASCUNO DI LORO**

**ESTENSIONE OGGETTIVA**

**NON CI SONO ORDINI DI PREFERENZA tra disponibilità  
finanziarie, più o meno liquide, beni immobili, mobili di ogni tipo**

**(Natura sanzionatoria della confisca per equivalente: non devo  
selezionare i beni secondo la loro liquidabilità, o a seconda di altri criteri  
come la strumentalità del bene rispetto all'attività d'impresa)**

## **Cass. Pen., Sez. III n. 10438 dell'8 febbraio 2012**

### **IL GIP PUO' EMETTERE UN DECRETO SENZA UN'INDIVIDUAZIONE PRECISA DEI BENI DA AGGREDIRE**

*“Ove non sia possibile, in sede di emissione del decreto, individuare specificatamente i beni e le cose da sequestrare, è legittimo demandare all'organo preposto all'esecuzione del provvedimento l'individuazione dei beni medesimi. Gli interessati gravati dal sequestro potranno, poi, in sede di esecuzione, attivare con completezza ed esaustività, la tutela integrale dei propri diritti mediante gli appositi istituti giuridici previsti in materia di misure cautelari. Vale a dire, istanza di revoca e appello, ex art.322bis c.p.p., anche con riferimento alla corrispondenza tra le cose sequestrate ed il valore e i limiti fissati con l'ordine giudiziale»*

*Anche se ...*

‘Peraltro, ai fini della scelta dei beni da sottoporre in concreto a sequestro preventivo ai fini della confisca per equivalente, **le preferenze eventualmente espresse dall’indagato sono prive di rilievo** (Cass., Sez.II, n.414049/2011)

*Ma **Ovviamente***, sebbene una stima puntuale non rientra nei compiti della polizia giudiziaria e deve essere svolta solo nel momento della confisca definitiva, **il valore dei beni sequestrati non può essere - *ictu oculi* - esorbitante rispetto al profitto del reato stimato!!!** ( E meno male !! )

Per fortuna in tal senso, **Cass. Pen.**, Sez.III, n.17465 del 22 marzo 2012: «*Il Tribunale del Riesame deve adeguatamente apprezzare il valore dei beni sequestrati in rapporto all’importo del credito che giustifica l’adozione del sequestro preventivo al fine di evitare che la misura cautelare si rilevi eccessiva nei confronti del destinatario*»

## **DISPONIBILITA' EFFETTIVA** **CONCETTO SOSTANZIALE E NON FORMALE**

Al fine di evitare facili elusioni della norma **non si deve guardare tanto all'appartenenza formale del bene, quanto alla **situazione di fatto****, anche se «mascherata» da **un'interposizione fittizia** di terzi estranei alla commissione del reato o anche a **intestazioni reali ma fiduciarie**

- ✓ Vanno comprese tutte le situazioni giuridiche, anche minori rispetto alla proprietà, che permettono comunque il godimento pieno del bene
- ✓ I **diritti del terzo** tutelati dal codice civile non **hanno un valore assoluto** né impediscono l'apprensione del bene (es. garanzie reali o conti cointestati)

**Cass. Sez.III Pen. 15210 del 8 marzo 2012**

*“Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può essere applicato ai beni anche nella sola disponibilità dell’indagato per quest’ultima intendendosi, al pari della nozione civilistica del possesso, tutte quelle situazioni nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi»*

**Trib. Milano, 15 dicembre 2011**

*“La finalità dell’art. 322 ter c.p. è quella di colpire l’illecito profitto conseguito dal reo, ovunque si trovi, purché rientri nella sua disponibilità e, pertanto, anche nel caso in cui sia confluito nel patrimonio di una persona giuridica non chiamata a rispondere ai sensi del D.Lgs. N. 231/2001. Il concetto di disponibilità deve essere ricondotto al potere di disporre in modo diretto ed autonomo senza limitazioni, interventi, di terzi soggetti e senza che il soggetto agente debba, sostanzialmente, rendere conto e rispondere del proprio operato da altri. La ratio della norma è infatti quella di impedire al reo di beneficiare comunque dell’illecito».*

## **L'AGGREDIBILITA' DEL PATRIMONIO** **DELLA PERSONA GIURIDICA**

- ✓ Molti autori hanno rimarcato il fatto che la società sia spesso la beneficiaria della condotta e quindi non sia estranea al reato
- ✓ Altra parte della dottrina ritiene invece la società estranea perché non responsabile amministrativamente del reato ex D.Lgs. 231/01

**IN EFFETTI OCCORRE SEMPRE RIFERIRSI AL CONCETTO DI  
DISPONIBILITA' DEI BENI DA PARTE DELL'INDAGATO**

## **Cass. Sez.III Pen. 28731 del 19 luglio 2011**

*‘Il reato è addebitabile all’indagato, ma le conseguenze patrimoniali ricadono sulla società a favore della quale la persona fisica ha agito salvo che si dimostri che vi è stata una rottura del rapporto organico; questo principio, pacificamente accolto dalla giurisprudenza di legittimità, non richiede che l’ente sia responsabile a sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001....*

*... dei beni, l’indagato aveva la libera disponibilità in quanto li gestiva”.*

## ALCUNE RIFLESSIONI

1. **Sicuramente** nel caso di evasione fiscale commessa dal legale rappresentante di una **persona giuridica** quest'ultima **non è estranea alla condotta**
  - **Art.1, c.1 lett. E) del D.Lgs 74/2000:** *“Riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il fine di evadere le imposte ed il fine di sottrarsi al pagamento si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce”*
  - **Il risparmio d'imposta costituisce sempre**, almeno in prima battuta, un **illecito arricchimento patrimoniale della società** o ente, che quindi è il primo beneficiario della condotta

## 2. Non si può ritenere tuttavia esistente un automatismo tra poteri di gestione societaria e pieno godimento dei beni

- Innanzitutto la gestione può essere suddivisa tra diversi attori sulla base del modello di gestione adottato e delle **deleghe** specifiche accordate
- L'effettiva disponibilità del patrimonio aziendale va poi ricondotta **all'assetto societario** dovendo l'amministratore limitarsi a gestirlo per il raggiungimento degli scopi statutari

### DOMANDA

*poiché* **ANCHE IN QUESTO CASO OCCORRE UN APPROCCIO SOSTANZIALE: L'INDAGATO DISPONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE IN MANIERA PIENA SENZA VINCOLI DI TERZI?**

## **SOLO SE VI E' IMMEDESIMAZIONE SOSTANZIALE TRA PERSONA GIURIDICA E PERSONA FISICA SEMBREREBBE POSSIBILE ESTENDERE IL SEQUESTRO AL PATRIMONIO AZIENDALE**

Esempi:

- società unipersonale con socio amministratore
- società di persone e/o di capitale a ristretta base familiare
- società di comodo creata per la commissione della frode fiscale
- ente di comodo creato solo per una fittizia separazione patrimoniale (fondi patrimoniali - trust)

**A TALI CONDIZIONI E' TUTTAVIA AGGREDIBILE IL PATRIMONIO AZIENDALE ANCHE DI SOCIETA' DIVERSE DALLA BENEFICIARIA**

**PIU' DIFFICILE APPARE – ALLO STATO - IL SEQUESTRO DEI BENI DI SOCIETA' A DIFFUSA PARTECIPAZIONE DOVE L'AMMINISTRATORE / LEGALE RAPPRESENTANTE NON HA UNA DISPONIBILITA' PIENA DEL PATRIMONIO**

**... A MENO CHE NON DIMOSTRI CHE I SOCI DI RIFERIMENTO NEL CONTROLLO NON SIANO CONCORRENTI CON L'AMMINISTRATORE NEL REATO**

## CONCLUSIONI 1°

### **IL SEQUESTRO PREVENTIVO PER EQUIVALENTE FINALIZZATO ALLA CONFISCA RAPPRESENTA OGGI UNO STRUMENTO REPRESSIVO PARTICOLARMENTE INCISIVO**

- **A livello nazionale** dalla sua introduzione fino al corrente anno sono stati sequestrati dalla G.d.F. beni per un valore di **1,2 miliardi di euro**
- **A livello locale**, c'è stato un sensibilissimo aumento nel biennio 2011 – 2012 del ricorso allo strumento cautelare, anche con riguardo ad interi complessi aziendali.

## **CONCLUSIONI 2°**

### **LA RILEVANZA DELLO STRUMENTO E' DESTINATA AD AUMENTARE ULTERIORMENTE NEL PROSSIMO BIENNIO**

Quando saranno ispezionate praticamente tutte annualità per cui opera la misura ablatoria e saranno vigenti le nuove soglie di punibilità.

**LE DIFFICOLTA' ESECUTIVE DELLO STRUMENTO CAUTELARE POTRANNO ESSERE SICURAMENTE SUPERATE CON L'AFFINAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO MA ANCHE CON L'AUSPICABILE RECEPIMENTO DI ALCUNE PROPOSTE NORMATIVE**

## **E ... PRO CONTRIBUENTE 1° ???**

- Cort. Cass. sent. n. 47525 del 21 Dicembre 2011 “ **Confisca per equivalente, va valutata l’entità dei beni “.** **(Pro)**
- Cort. Cass. sent. n. 14066 del 13 Aprile 2012 “**Confisca sull’importo in fattura“.** **(Contro)**
- Cort. Cass. sent. n. 27296 del 10 Luglio 2012 “ **Sequestri di documenti inerenti. No a (sequestro probatorio) documenti presi a casaccio “.** **(Pro)**
- Cass. pen. sent. n. 21013 del 31 Maggio 2013 “ **Professionisti, reato più difficile. Il concorso alla frode deve essere consapevole e volontario “.** Art. 11 dlgs. 74/200. **(Non rileva il fondo patrimoniale).** **(Pro e Contro)**
- Cort. Cass. sent. n. 45849 del 23 Novembre 2012 “ **Confisca super per chi ha evaso. Beni corrispondenti all’imposta più sanzioni e interessi “.** **(Contro)**

**[www.avvocatobruccoleri.it](http://www.avvocatobruccoleri.it)**

## **E ... PRO CONTRIBUENTE 2° ???**

- Cort. Cass. sent. n. 6309 dell' 8 Febbraio 2013 “**La confisca a tutto campo nei reati tributari** “. *Anche sui beni del commercialista che aveva ideato l'operazione di evasione fiscale per conto di una sua cliente società.* **(Contro).**
- Cort. Cass. sent. 28913 dell' 8 Luglio 2013 “ **Fisco, sequestri senza limiti. Beni pignorabili anche se intestati a stretti familiari** “. **(Contro).**
- Cort. Cass. sent. 29093 del 9 Luglio 2013 “ **Il fisco pigliatutto. Confisca su interessi e sanzioni** “. **(Contro).**
- Cort. Cass. sent. 33765 del 2 Agosto 2013 “ **L. 231, freno ai sequestri se il liquidatore è corretto** “. **(Pro)**
- Corte Cass. S.U. sent. n. 1/2014 “**sequestrabili solo i beni riconducibili direttamente al reato**”. **(Pro).**
- CTP di Bergamo 143/01/13 “ **niente sequestro se crea danni. Se la confisca diventa causa del *periculum* e non conseguenza.**” **(Pro).**

Piazza A. Diaz, 6  
Milano, 20123  
Cell 328 8871062  
E-mail: [studiolegalebruccoleri@gmail.com](mailto:studiolegalebruccoleri@gmail.com)

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Bruccoleri*

Via Gioacchino di Marzo 5  
Palermo, 90144  
Tel. 091 309131  
Tel/Fax 091 308038  
PEC: [avvmariabruccoleri@legamail.it](mailto:avvmariabruccoleri@legamail.it)

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

**[www.avvocatobruccoleri.it](http://www.avvocatobruccoleri.it)**

Noi difendiamo i Vostri Diritti

Esempi di sinistri penali tributari



**ROLAND**

**Art.2 D.Lgs. n. 74/2000**  
**Dichiarazione fraudolenta mediante uso**  
**di fatture o altri documenti per**  
**operazioni inesistenti.**

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali **fatture** o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.



TRIBUNALE ORDINARIO DI  
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PR  
(artt. 461 - 464 c.p.p.)

Z.  
Z.  
Z.

DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO  
Art. 455, 456 c.p.p.

Il Giudice per le indagini preliminari,  
letti gli atti, vista l'opposizione al decreto penale emesso in data 20/04/09 nei confronti di  
D'A.....

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 2 - 3° comma del D.Lvo 10 marzo 2000 n. 74, perché nella sua qualità di  
rappresentante legale della ..... con sede legale in Fossalta di Piave (VE),  
via ..... al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore  
aggiunto, avvalendosi

- 1) nell'anno d'imposta 2005 di n. 6 fatture emesse dalla ditta  
con sede in Fossalta di Piave (VE) Piazzetta del Donato e 1-4/2 per un ammontare complessivo di  
..... (IVA pari ad € 14.200,00) - relative ad operazioni inesistenti, ritualmente registrate  
nelle scritture contabili obbligatorie della ditta così indicando elementi passivi fittizi nelle  
prescritte dichiarazioni del 2006 presentate per il periodo di imposta 2005.
- 2) nell'anno d'imposta 2006 di n. 15 fatture emesse dalla ditta "  
..... un ammontare  
complessivo di € 80.400,00 (IVA pari ad € 16.080,00) - relative ad operazioni inesistenti  
ritualmente registrate nelle scritture contabili obbligatorie della ditta così indicando elementi  
passivi fittizi nelle prescritte dichiarazioni del 2007 presentate per il periodo di imposta 2006.
- 1) nell'anno d'imposta 2007 di n. 16 fatture emesse dalla ditta  
..... un ammontare  
complessivo di € 128.400,00 (IVA pari ad € 25.680,00) - relative ad operazioni inesistenti  
ritualmente registrate nelle scritture contabili obbligatorie della ditta così indicando elementi  
passivi fittizi nelle prescritte dichiarazioni del 2008 presentate per il periodo di imposta 2007.
- 1) nell'anno d'imposta 2008 di n. 16 fatture emesse dalla  
..... un ammontare  
complessivo di € 109.200,00 (IVA pari ad € 21.840,00) - relative ad operazioni inesistenti  
ritualmente registrate nelle scritture contabili obbligatorie della ditta così indicando elementi  
passivi fittizi nelle prescritte dichiarazioni del 2009 presentate per il periodo di imposta 2008.



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI



ROLAND

N. \_\_\_\_\_

Avv 2  
sep

## AVVISO ALL'INDAGATO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI E SUL DIRITTO DI DIFESA NOMINA DIFENSORE DI UFFICIO - artt. 415 bis - 369 bis - 97 c.p.p. -

0913

Il Procuratore della Repubblica

letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato nei confronti di:

□ \_\_\_\_\_

Indagato per il seguente reato:  
del reato p. c. p. dall'art. 2 D.lgs. 74/2000 perché, in qualità di legale rappresentante della \_\_\_\_\_  
il fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi delle  
sotto indicate fatture per operazioni inesistenti, indicava nella dichiarazione annuale relativa all'anno di  
imposta 2007 elementi passivi fittizi pari a € 42.000,00 al lordo di IVA:  
Fatture di \_\_\_\_\_ utilizzate in dichiarazione:  
- n. 11 del 13.2.07 per un imponibile pari a € 10.000,00 e IVA pari ad euro 2000,00;  
- n. 98 del 26.11.2007 per un imponibile pari a € 25.000,00 e Iva pari a euro 5000,00  
in \_\_\_\_\_ in occasione della presentazione della dichiarazione di cui sopra in data \_\_\_\_\_

visto l'art. 415 bis c.p.p.

considerato che la notizia di reato non appare infondata a norma dell'art. 408 c.p.p. e ritenuto, altresì  
che non ricorrono altri casi di archiviazione previsti dall'art. 411 c.p.p. e dall'art. 125 disp. Att. C.p.p.  
ritenute concluse le indagini preliminari e dovendo esercitare l'azione penale;

### AVVISA

- la persona indagata ed il difensore che:
1. la documentazione relativa alle indagini e le eventuali spese anticipate dall'Erario sono depositate presso la segreteria del proprio Ufficio e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia;
  2. essi hanno facoltà, entro il termine di 20 giorni dalla notifica del presente avviso, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al Pubblico Ministero ulteriori atti di indagine il compimento di atti di indagine, di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

INVITA



# TRIBUNALE DI

Sezione Giudice per le indagini preliminari



N.  
N.  
n.

**DECRETO DI GIUDIZIO**  
in seguito ad opposizione contro decreto penale di condanna  
- art. 464, comma 1, c.p.p. -

## IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letto

Il decreto penale di condanna con il quale:

nato a \_\_\_\_\_ residente \_\_\_\_\_

### Imputato

del reato p. e p. dall'art. 2 D.Lgs 74/2000, perché, nella sua qualità di rappresentante legale della \_\_\_\_\_ corrente \_\_\_\_\_  
è \_\_\_\_\_ al fine di evadere le imposte sui redditi e l'I.V.A. avvalendosi di fattura relativa ad operazioni commerciali inesistenti, emessa dalla società \_\_\_\_\_) indicava nella dichiarazione annuale periodo di imposta 2006 (dichiarazione modello unico società di capitali 2007) elementi passivi fittizi derivanti dall'utilizzazione della predetta fattura, oggettivamente inesistente, per gli importi indicati di seguito:

Fattura n.	DATA	IMPONIBILE	IVA	FORNITORE
06	20/12/2006	2.600,00	520,00	

## **Art.4 D.Lgs. n. 74/2000** **Dichiarazione infedele.**

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 103.291,38;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro 2.065.827,60.

ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale



N. \_\_\_\_\_

**AVVISO ALL'INDAGATO E AL DIFENSORE  
 DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
 - ART. 415 BIS C.P.P. -**

Il Pubblico Ministero \_\_\_\_\_  
 Tri \_\_\_\_\_  
 RO \_\_\_\_\_  
 con \_\_\_\_\_  
 assist \_\_\_\_\_  
 Via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ i, Sost. Procuratore della Repubblica presso il  
 \_\_\_\_\_ procedim \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ esidente \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ legrappa \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ SCINA \_\_\_\_\_

persona/e sottoposta/e ad indagini in ordine al/i seguente/i \_\_\_\_\_  
 reato di cui all'art. 4 D. L.vo n.74/2000 perché, nella sua qualità di contribuente, al fine di  
 evadere l'imposta sui redditi, indicava nella dichiarazione annuale dei redditi Modello  
 Unico 2006, relativa a detta imposta per l'anno 2005, elementi attivi per un ammontare  
 inferiore a quello effettivo pari a euro 306.915,51, con conseguente evasione di imposta pari  
 a euro 131.973,67.

**AVVISA**

**AI SENSI DELL'ART. 415 BIS C.P.P. DI AVERE CONCLUSO LE INDAGINI PRELIMINARI  
 EFFETTUATE NEL PROCEDIMENTO PENALE SOPRAINDICATO, NON SUSCETTIBILE,  
 ALLO STATO, DI ARCHIVIAZIONE**

Avvisa pertanto

- l'indagato ed il difensore che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata dalla data odierna presso la segreteria del Pubblico Ministero con facoltà di prenderne visione ed estrarne copia;
- l'indagato che ha facoltà nel termine di giorni 20 dalla notifica del presente avviso di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa alle indagini difensive eventualmente espletate o espletande, chiedere al P.M. il compimento di atti di indagine, presentarsi e rilasciare spontanee dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio;
- l'indagato che, qualora entro il termine sopra indicato non presenterà istanza per essere sottoposto ad interrogatorio, il procedimento seguirà il suo corso.

**DISPONE**

la notificazione del presente avviso alla persona sottoposta ad indagini a mezzo di :

Ufficiale Giudiziario  Polizia Giudiziaria

ed ai/l difensori/e sopraindicato/i a mezzo di :

Ufficiale Giudiziario  Polizia Giudiziaria  Telefax ex art.148 co. 2 bis c.p.p.

**MANDA**

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

*A /*

# Procura della Repubblica

presso il Tribunale di \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_

CNR \_\_\_\_\_

**AVVISO ALLA PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI  
DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
(art. 415 bis C.P.P.)**

## IL PUBBLICO MINISTERO

in persona \_\_\_\_\_

visti gli atti del procedimento penale in epigrafe a carico di:

•

### INFORMA

la persona sopra indicata che questo Ufficio sta procedendo ad indagini in ordine al reato di seguito indicato

### INVITA

ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia

### COMUNICA

che è intervenuta la nomina del difensore di ufficio sopraindicato e che in difetto di nomina di difensore di fiducia sarà assistito dallo stesso difensore di ufficio;

### INVITA

- qualora non si sia già provveduto - a dichiarare od eleggere domicilio nei modi di legge con avvertimento della sussistenza dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in caso di mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione o dell'elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto.

### AVVISA

- che la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria;



- del delitto di cui all'art. 4 D. Lgs. 10.3.2000 n. 74, perchè – in qualità di legale rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede \_\_\_\_\_, indicava nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi per l'anno 2009 elementi attivi di € 1.034.761,00 a fronte di quelli realmente conseguiti pari a € 1.796.297,00 (superiori, pertanto, ad € 103.291,38 e al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi denunciati), con contestuale sottrazione d'imposta sui redditi pari ad almeno 493.982,00.



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI  
GRUPPO PENALE DELL'ECONOMIA

INFORMAZIONE DI GARANZIA (Art. 369 C.p.p.)  
INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI DIFESA (Art. 369-bis C.p.p.)  
AVVISO ALL'INDAGATO ED AL DIFENSORE DELLA CONCLUSIONE  
DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
(Art. 415-bis C.p.p.)

Proc. Pen. R.G.N.R.

Il P.M. Dr. I

Visto l'art. 369 C.p.p.

INFORMA

in qualità di *Titolare dello Studio Notarile*

quale persona sottoposta ad indagini che questo ufficio sta procedendo ad indagini preliminari in ordine alla ipotesi di reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo nr. 74 del 10 marzo 2000 per avere, nella qualità in epigrafe ed al fine di evadere l'imposta sul reddito delle persone fisiche, indicato nella dichiarazione annuale relativa all'anno di imposta 2009, presentata in data 29.9.2010;

- > elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo pari ad euro 167.720,00 riconducibili ad "Anticipazioni non documentate";
- > elementi passivi fittizi pari a 146.948,00 euro riconducibili a costi non deducibili afferenti diritti di visura e tasse di archivio;
- > elementi passivi fittizi pari a 5.981 euro riconducibili a quote di ammortamento non deducibili;

atteso che l'I.R.Pe.F. evasa ammontava ad euro 137.871,00 (importo superiore al limite di 103.291 €) e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, pari a complessivi 320.629,00 euro, era superiore al 10% degli elementi attivi indicati in dichiarazione ammontanti ad euro 1.430.791,00 (10% = 143.079 €).

Reato commesso in

INVITA

la persona sottoposta ad indagini

qualora non vi abbiano già provveduto, a dichiarare ed eleggere domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento nella forme di legge con avviso che in difetto ovvero in caso di insufficienza o inidoneità della dichiarazione o della elezione o di omessa comunicazione della modifica le notificazioni saranno effettuate ai sensi dell'art. 161 comma 2 c.p.p., salvo, in quest'ultima caso, sia

### **Art.10 ter D.Lgs. n. 74/2000** **Omesso versamento di IVA**

La disposizione di cui all' articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.

### **Art.10 bis D.Lgs. n. 74/2000** **Omesso versamento di ritenute certificate**

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta .

ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale

AVVISO DELLA CONCLUSIONE  
DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
- art. 415 bis c.p.p. -

D.P.M.

Visti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, nei confronti di:

☐ nato a ☐ il ☐

*indagato*

*del reato p. e p. dall'art. 10 ter L.n.74/2000, perché, quale legale rappresentante pro-tempore della società ☐ L., con sede in ☐, ometteva di versare all'Erario l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale presentata per il periodo d'imposta ☐, per un ammontare complessivo di € 152.129,00.*

☐ assistito e difeso di ufficio dall'avv. ☐

☐ del foro ☐

☐ con studio ☐

Visto l'art. 415 bis c.p.p., così come introdotto dall'art. 17 comma II della legge 16 dicembre 1999 n. 479;

*AVVISA*

l'indagato che le indagini preliminari svolte nei suoi confronti sono concluse;

*AVVERTE*

che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria di questo pubblico ministero (Palazzo di Giustizia, via ☐) e che gli indagati ed il loro difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia;

Conclusioni delle parti: concordemente chiedono assoluzione perché il fatto non sussiste



#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto in data \_\_\_\_\_ il GUP di \_\_\_\_\_ chiedeva a questo Tribunale il giudizio immediato nei confronti di \_\_\_\_\_ perché fosse giudicato per il reato di cui in epigrafe.

Aperto il dibattimento sulla contumacia dell'imputato, ammesse le prove orali e documentali, esaminata la teste \_\_\_\_\_, le parti rinunciavano ai restanti testi e sulle loro conclusioni, il Tribunale emetteva sentenza dandone lettura del dispositivo all'udienza del \_\_\_\_\_.

\*\*\*\*\*

Ritiene questo Tribunale che l'imputato debba essere mandato assolto per insussistenza del fatto.

Ed invero dalla deposizione della teste \_\_\_\_\_, funzionario dell'Agenzia delle entrate, è rimasto provato che, nel calcolare gli importi dovuti dall'imputato, erano caduti in errore per cui l'Agenzia delle entrate aveva provveduto allo sgravio della cartella con conseguente cessazione della materia del contendere.

Alla luce di tale risultanza istruttoria, nulla potendosi rimproverare al \_\_\_\_\_ ne consegue una pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto.

P.Q.M.



Letto l'art. 530 cpp

Assolve

... o dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.  
Letto l'art. 544 cpp, fissa in giorni 30 il termine per la motivazione.

Il Giudice

# Sinistro Catastrofale




# Sinistro Catastrofale

RAILWAY PRODUCTS  
BUSINESS UNIT

REPORT  
ROD 10/11 - A  
29 settembre 2011

Allegato 2 – Certificato visivo sulla sala 98331 (pagina 1 di 2)

CERTIFICATO DI ESAME VISIVO				Pagina/pege/Sei	CERTIFICATO N°
Visual examination certificate - Zeugnis über die visuelle Prüfung				1 di 6/Ano 2	PHD 7518
Cliente/Customer/Kunde	Ordine/Order/Bestellung	Conf./S.Ä./Auftrag	Marca/Mark./Zeichen		
Prof. Ing. Carlo Vangi	N.a.	04/10/7	N.a.		
Produttore/Produkt/Hersteller	Disegno/Drumg./Zeichnung	Acciaio/Steel/Stahl	Colore/Color/Farbe		
Sala montata 98331	N.a.	N.a.	N.a.		
Procedura/Procedure/Vorhaben	Accettabilità/Acceptance/Acceptanz	Letto/Read/Les	Fase di lavoro/Workstage/Arbeitsg.	N.a.	
EVC V2.11	EVC V2.11	N.a.	N.a.	N.a.	
<b>PARAMETRI DI ESAME - Test parameters - Prüftechnik</b>					
Intensità luminosa (ambiente) / Light intensity (environment) / Lichtstärke (umgebung)					
Luce totale					
Apparecchiatura / Apparatur / Prüfgerät			Ingrandimento / Vergrößerung		
<input type="checkbox"/> Microscopio / Mikroskop / Leuchscope <input type="checkbox"/> Fibroscopio / Fibroskop / Faseroskop <input type="checkbox"/> Videospettivone / Videoinspektorenvideoprüfung <input checked="" type="checkbox"/> Letti d'ingrandimento / Magnifying glass / Vergrößerungsglas <input type="checkbox"/> Altro / Sonstiges			X 15		
 <p>Letto L&lt;-&gt; Letto senza taglio (Area rottura) =&gt; "punti ziru" zona munita rilevati quore assiti</p> <p>Note: L'esame delle zone verrà ripetuto al momento dell'esame magnetico, dopo che la vernice sarà stata rimossa. Il progressivo delle indicazioni è stato riportato sulla sala montata</p>					
OPERATORE / Operateur / Operator	LIVELLO / Level / Stufe	SUPERVISORE / Supervisor / Aufsicht	LIVELLO / Level / Stufe	DATA / Date / Datum	
G. Tadini	1° EN47 - ISO 9712	Carletti S.	1° EN47 - ISO 9712	16-mag-11	

ROLAND RFI spa - sede amministrativa e stabilimento: Via Caviglioglio, 41 - 34086 LONATE (PD) - Italia - tel +39 0431 963111 - fax +39 0431 963112 - Contatti commerciali in tel. +39 0431 963113  
 sede legale: Via Oberdan, 6/A - 35138 BIELSON - Italia - C.F. 04510630206 - I.C.T. n° 07542040206 - Contatti commerciali in tel. +39 0431 963113  
 www.roland-rfi.it

Nostra cliente ha subappaltato il lavoro di manutenzione. Non ha materialmente effettuato il lavoro





Milano, 22 novembre 2012

**FATTURA N° 18/2012**

VAT Number: DE813013727



VAT Number: DE813013727

for Mr. [REDACTED]'s legal advice, assistance and representation of Mr. [REDACTED] from 1.5.2012 till 31.8.2012, within the criminal proceeding n° 6305/09 R.G.N.R. pending before the Public Prosecutor in Lucca.

Hours: 315 x 400 € / h (see the attached Time sheet)	= €	126.000,00
Overhead expenses (flat rate 12,5% according to Decree n°127 8/4/04)	= €	15.750,00
Eurologos invoices, travelling and other expenses (see attached document)	= €	2.033,00
<b>Total</b>	= €	<b>143.783,00</b>
		S.E. & O.


*Services excluded from V.A.T. due to the fact that they are rendered to a V.A.T. subject resident in an EEC Country, according to art.7-ter DPR 26.10.1972 n.633*



Milano, 28 ottobre 2013

**FATTURA N° 10/2013**

VAT Number: DE813013727



for [redacted] legal advice, assistance and representation of Mr. [redacted], from 01.01.2013 till 31.07.2013, for the criminal proceeding n° 6305/09 R.G.N.R. currently pending before the Court of Lucca.

Hours: 639 x 400 € / h (see the attached Time sheet)	= € 255.600,00
Overhead expenses (flat rate 12,5%)	= € 31.950,00
Eurologos invoices, travelling and other expenses (see attached document)	= € 22.836,00
Subtotal	= € 310.386,00
Lawyers' Pension Fund 4% (Art.11 Lex 576/80)	= € 12.415,44
<b>Total</b>	<b>= € 322.801,44</b> S.E. & O.

**759.803 EUR SPESE LEGALI**

Media Impresa nostra assicurata

TOTALE DIPENDENTI: 400



Noi difendiamo i Vostri Diritti

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



**ROLAND**

Noi difendiamo i Vostri Diritti



**ROLAND**

# Rischio Penale – come si manifesta – casi di REATI FISCALI dalla cronaca

~~Unicredit~~ nella bufera per **frode fiscale**: il tribunale di **Milano** ha disposto il **sequestro** di 245 milioni all'istituto di credito, la somma di denaro proveniente dal presunto **reato**. Indagati 17 manager della banca tra cui ~~Alessandro Profumo~~, l'ex amministratore delegato. La frode fiscale sarebbe stata commessa tra il 2007 e il 2008 attraverso un'operazione portata avanti con la banca inglese ~~Barclays~~, di cui sono indagati tre dipendenti. L'**inchiesta** denominata Brontos ha portato alla luce un'**evasione fiscale** relativa sempre a quel periodo.



Il Capodanno a Cortina è stato condito da polemiche per il **controllo fiscale eseguito dagli 80 agenti del Fisco tra il 30 e il 31 dicembre**, in particolare sui proprietari di **auto di lusso**. I dati più interessanti emersi dalla due giorni di controlli riguardano i 251 proprietari di vetture di alta gamma, di cui 133 intestate a persone fisiche. Di queste "42 appartengono a cittadini che hanno dichiarato 30mila euro lordi di reddito", come si legge nel rapporto dell'Agenzia delle Entrate del Veneto che ha controllato anche gli incassi degli esercizi commerciali, notando aumenti fino al 400% negli incassi rispetto allo scorso anno.

Anche alcuni **vip** sono finiti al centro di un'**inchiesta a Roma** su una maxi **evasione fiscale** da 18 milioni e 600 mila euro. La **guardia di finanza** ha denunciato diverse persone che non avevano dichiarato imposte di oltre 77mila euro (il 40% dei loro incassi), e sta effettuando una sessantina di verifiche fiscali nella capitale e in provincia. Sono coinvolti professionisti molto noti in città come avvocati, architetti, notai, medici e commercialisti.

~~Fabrizio Corona~~ è stato **condannato**, in appello, a tre anni e dieci mesi di reclusione per bancarotta e reati di tipo fiscale. Il noto agente fotografico avrebbe evaso le tasse per circa 3.8 milioni di euro grazie ad un sistema di false fatturazioni utilizzate per i pagamenti degli artisti e dei fotografi. Questa è la terza condanna in appello sul capo di ~~Fabrizio Corona~~, una eventuale conferma in terzo grado potrebbe portarlo in carcere

### SIMULAZIONE DI UN SINISTRO E ANALISI

- DANNO ECONOMICO DERIVANTE DALLE RELATIVE SPESE LEGALI
- GARANZIE E CARATTERISTICHE INDISPENSABILI PER UN ADEGUATO

TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

- ASPETTATIVE VERSO IL MONDO ASSICURATIVO

**Esempio:** Luca Bianchi, Legale Rappresentante **della Società Y** a partecipazione pubblica, viene indagato per frode fiscale.

A seguito delle verifiche, dell' 'Agenzia delle Entrate inerenti l'indagine a carico di Luca Bianchi, alla Società Y viene contestato l'occultamento di documenti fiscali/contabili.

Viene contestato a Luca Bianchi di aver distrutto documenti al fine di averne fatto trarre beneficio illegittimo alla Società Y.

L' 'accertatore provvede a segnalare le presunte irregolarità alla Procura della Repubblica. Analizzata la documentazione il PM fa pervenire un avviso di garanzia a Luca Bianchi secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 10 del D.Lgs 74/2000.

Il sospetto è che a seguito dell'operato dell'Amministratore e del conseguente occultamento di documenti, la società abbia ottenuto un beneficio fiscale illegittimo.

- Quali saranno gli effetti di questa indagine?
- Quali saranno i rischi a cui andrà incontro il Legale Rappresentate ?
- Ci sarà un conflitto di interessi?



### Legale Rappresentante:

#### Rischio:

- Reclusione
- Divieto di occupare posizioni manageriali in società
- Richiesta danni da parte della società
- Revoca del mandato; perdita del posto di lavoro
- Perdita della reputazione
- Costi per la difesa
- Colpa grave/Danno Erariale

#### Interessi:

- Essere assolto
- Contrastare la revoca del mandato; perdita del lavoro
- Respingere le richieste nei suoi confronti
- Pagamento delle spese legali da parte della Società

## Assicurabilità/aspettative verso il Mondo Assicurativo

a) Legale Rappresentante dispone di una polizza D&O

Considerazioni:

- L' 'evasione fiscale porta ad una imputazione dolosa.

- Le polizze di RC escludono il „dolo“!

Il Legale Rappresentante può attivare la D&O?



- la polizza di D&O sarà certamente attivabile in seguito ad un risarcimento danno in sede civile!
- Spesso in questa fase esiste solo l' 'azione del PM („punitiva „ e non „risarcitoria“). Pertanto c'è il rischio che la polizza di R.C. non sarà attivabile.

## Quale altro tipo di polizza sarebbe attivabile?

Il Legale Rappresentante dispone anche di una polizza ROLAND Top Manager

✓ **La sezione ROLAND Penale**, gli permette di incaricare un penalista 

esperto in materia fiscale per poter provare la sua innocenza

✓ **La sezione ROLAND Danni Patrimoniali inclusa la Responsabilità Amministrativa** gli permette di incaricare un secondo avvocato per respingere la richiesta di riscarcimento per danni patrimoniali formulata dalla Società Y nei suoi confronti. Inoltre con l'estensione „Colpa Grave“ (valida sin dall'invito a dedurre) può incaricare un legale specializzato per la miglior difesa dinanzi alla Corte dei Conti. 

✓ **La Polizza ROLAND Controversie di Lavoro** gli permette di contrastare, con un avvocato esperto in materia, la revoca del mandato nei suoi confronti. 

# Soluzione di ROLAND per il Manager inerente i suoi rischi derivanti dai reati fiscali



- ✓ Il Legale Rappresentante affronta serenamente i costi per gli avvocati e i periti per provare la propria innocenza

Abbiamo visto quali sono i rischi e gli effetti dell'indagine nei confronti del legale rappresentante.

A questo punto ci possiamo chiedere se e quali saranno le azioni del PM nei confronti della Società Y.

Ad oggi il Legislatore non ha inserito i reati fiscali tra i reati presupposti del D.Lgs 231/2001.

Pertanto possiamo ad oggi in una visione di risk management preventivo escludere con certezza il coinvolgimento della persona giuridica.....?



### Occultamento di documenti contabili – D.Lgs. 74/2000 connesso al D.Lgs. 231/2001

Infatti sulla base della Sentenza della Corte di Cassazione n. 28731 del 19 luglio 2011 (sanzione della confisca dei C/C per equivalente ex D. Lgs. 231/2001 a carico di una cooperativa genovese ritenendola responsabile per l'illecito di cui all'art. 10 del D. Lgs. 74/2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili finalizzato alla commissione di evasione fiscale) perpetrato dal proprio amministratore, ancorché tale fattispecie non sia contemplata dal Decreto 231) il PM ordina il sequestro dei C/C della Società Y. Tra le motivazioni del provvedimento si evince che anche se questi reati non sono tra quelli indicati all'articolo 9 del del decreto, il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto un nuovo genere di autonoma responsabilità amministrativa della Società in caso di commissione, nel suo interesse o vantaggio, di un reato da parte di soggetto che riveste nell'ente una posizione apicale.

# D.Lgs. n. 231/01?

Occultamento di documenti contabili – D.Lgs. 74/2000  
connesso al D.Lgs. 231/2001

Sentenza della Corte di Cassazione n. 28731 del 19 luglio 2011.....

.....per l'illecito di cui all'art. 10 del D.Lgs. 74/2000

.....il PM ordina la confisca dei C/C nei confronti della Società Y per  
equivalente ex D.Lgs. 231/2001 ossia il sequestro dei Conto correnti.

# D.Lgs. n. 231/01?

In una visione di un risk management preventivo dobbiamo  
considerare anche l' 'imprevedibile'?

quali saranno gli effetti del provvedimento equivalente D.Lgs. 231/2001?

Esistono polizze di RC che possono tutelare la Società Y per tali fattispecie?



### La società:

#### **Rischio:**

- Confisca dei conti correnti;
- Danno all'immagine;
- Blocco decisionale della società (dovuto all'imputazione penale nei confronti del Management);
- Costi per la difesa;

#### **Interessi:**

- Annullare o attenuare il provvedimento si confisca;
- Eventualmente sostenere i costi di difesa delle persone coinvolte;
- Eventualmente agire contro:
  - Legale Rappresentante, o altri...
- Vedersi rimborsare le spese legali sostenute da una delle polizze stipulate.

c) La società ha stipulato di una polizza D&O

### Interesse della società:

Dissequestro dei beni immateriali (conti correnti)



Il soggetto che subisce il provvedimento è la società, la quale non fa parte dei Directors & Officers, ossia delle persone assicurate!



L'azione del PM nell'irrogare le misure cautelative non è risarcitoria ma punitiva; pertanto viene a mancare il sinistro!

La D&O non potrà essere attivata per quel tipo di rischio

c) La società ha stipulato di una polizza D&O

1) Interesse della società: Eventualmente sostenere le spese per la difesa penale del Legale Rappresentante.

L'attivazione della parte relativa alla difesa legale penale di norma è vincolata ad una richiesta di risarcimento danno in sede civile. L'azione del PM è punitiva e non risarcitoria.

Pertanto c'è il rischio che la polizza di R.C. non sarà attivabile.

2) Interesse della società: Eventualmente agire nei confronti del Legale Rappresentante.

La D&O non prevede nei suoi normativi la possibilità di promuovere azioni di richiesta risarcimento danno.

La D&O non potrà essere attivata per quel tipo di rischio



Per difendersi alla Società servono Avvocati specializzati per:

- Difesa della persona giuridica avverso per ottenere il dissequestro dei beni immateriali
- Difesa di ciascuna persona fisica avverso le imputazioni penali
- Copertura delle spese legali per agire eventualmente (Legale Rappresentante)

Per garantire tutto ciò occorre:

Massimale adeguato per trasferire il rischio delle spese legali,  
onde evitare di pregiudicare l'integrità patrimoniale

La Società dispone delle seguenti polizze ROLAND

ROLAND PENALE garantisce: 

- ✓ Avvocato specializzato per la ottenere il dissequestro dei Conti Correnti
- ✓ Avvocato/i specializzato/i per la difesa delle persone fisiche contro imputazioni penali 

ROLAND DANNI PATRIMONIALI garantisce:

- ✓ Avvocato specializzato per la difesa persona fisica contro richieste di risarcimento ex. Art 2393 s.s.cod.civ.

**PER FARE TUTTO CIO'**

**ROLAND garantisce come massimale**

- ✓ la somma dei massimali per sinistro previsti dalle singole polizze:

# Le soluzioni di ROLAND per i rischi derivanti dai reati fiscali



Ecco come si calcola il massimale

➔ ROLAND PENALE ➔ es. massimale: € 300.000,00

➔ ROLAND DANNI PATRIMONIALI ➔ es. massimale: € 200.000,00

Massimale adeguato per trasferire il rischio es. € **500.000,00**



**759.803 EUR SPESE LEGALI**

Media Impresa nostra assicurata

TOTALE DIPENDENTI: 400



Noi difendiamo i Vostri Diritti



**ROLAND**



## **LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA TUTELA LEGALE:**

### **OPPORTUNITÀ O NECESSITÀ**

(di Mario Dusi, avvocato in Milano e Monaco di Baviera)

**per ROLAND WORK SHOPS**

SESSIONE AUTUNNO 2013 – PRIMAVERA 2014



La problematica di un processo civile e/o penale in Italia è principalmente legata alla copiosità e difficoltà della normativa, con una produzione di circa 40.000 leggi all'anno, nonché alla tempistica ed ai costi dei procedimenti.

Un processo civile in Italia dura mediamente dal primo all'ultimo grado circa 15 anni; anche i procedimenti penali hanno durata molto lunga, giungendo per i tre gradi di giudizio spesso ad almeno 10 anni.

La principale problematica del processo penale è legata al fatto che per legge l'azione penale in Italia è obbligatoria, ossia in ogni momento e in ogni caso di individuazione di una presunta notizia criminis il Pubblico Ministero deve aprire un fascicolo, il quale nella maggior parte dei casi giunge a processo (secondo alcune statistiche i procedimenti archiviati non sono più del 25 - 30%).



Il costo di un processo (civile) pertanto è spesso dipendente dalla durata del giudizio (che è esclusivamente in capo alle scelte del giudice) ed è per tale motivo che nascono, prevalentemente nei Paesi del nord Europa, le coperture assicurative cosiddette di difesa e/o tutela legale.

Si tratta in questo caso di coperture assicurative le quali prevedono, a fronte del pagamento del premio, il pagamento da parte dell'assicurazione dei diritti, spese e onorari degli avvocati in procedimenti civili e/o penali, naturalmente se rientranti come oggetto e tempisticamente nella polizza.

La Tariffa Professionale Forense (sino a poco tempo fa in vigore in Italia) era legata ad ogni singola attività che l'avvocato svolgeva.

Oggi si applica il DM. 140/2012 e successive emende.



La fonte principale della responsabilità è insita nell'art. 28 della Costituzione *“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli Enti Pubblici”*.

Il dipendente è portatore di interesse “altruistico” o è incaricato dello svolgimento di un mandato.

Il mandato è notoriamente *“Il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto (e nell'interesse) dell'altra (art. 1703 Codice Civile)*.

Anni fa è sorta la problematica relativamente alla possibilità da parte della Pubblica Amministrazione di stipulare contratti relativamente alla Tutela Legale.



## Le normative applicabili (nel tempo):

R.D.L. n° 383/anno 1934 *“La gratuità dell’ufficio non esclude il rimborso delle spese che l’investito dell’ufficio stesso sia obbligato a sostenere per l’esercizio delle sue funzioni”*.

### Art. 28 Carta Costituzionale

- DPR n° 3/1957
- DPR 01.06.1979 n° 191 articolo 16
- Cambia poi il concetto con l'art. 67 DPR 13.05.1987 n° 268
- Legge n° 639/1996
- **L’Art. 18 del D.L. 25.03.1997 n° 67 (convertito in lex 135/97)**
- Legge n° 267/2000
- Il Dlvo n° 165 del 30.03.2001 (privatizzazione delle funzioni)
- Di cui alcune cancellate con il decreto legge semplificazioni 5/2012 (convertito in legge 35/2012)



Nei contratti collettivi (CCNL) troviamo svariati esempi:

art. 28 comparto Enti Locali, (14.09.2000)

art. 49 Segretari Comunali, (16.05.2001)

art. 36 e 93 Amministratori e Enti Locali,

art. 97 e 107 T.U. 267/2000



Il sopra citato art. 28 (CCNL ENTI LOCALI) prevede espressamente che l'Ente anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

In caso di condanna esecutiva, per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa, in ogni stato e grado del giudizio.



Si incominciano a intravedere le prime clausole ed articoli del CCNL espressamente miranti alla copertura assicurativa dei propri dipendenti tra cui quella relativa al cosiddetto patrocinio legale (art. 43 CCNL) comporto Enti Locali

Interessante è la recente la previsione del CCNL della dirigenza medico veterinaria, ove sono le aziende a impegnarsi a dover dare ai dirigenti tutti gli elementi conoscitivi anche della tutela legale e viene costituita una commissione collaborativa per valutare la materia.

Ci si rende pertanto conto delle molteplici difficoltà non ben regolamentate dalla normativa.



Le discussioni in materia sono infatti molteplici:

- la disciplina ha (non ha) forza di legge o solo natura regolamentare (Cass. Civ. N° 11258/2004)?
- la normativa ha natura contrattuale e dunque non è suscettibile di applicazione analogica?
- la normativa trova applicazione solo per i dipendenti o anche per gli amministratori degli enti (quindi soggetti non sottoposti al vincolo della subordinazione)?
- quale deve essere l'entità del rimborso?
- come deve avvenire la scelta del legale?
- i danari vanno anticipati dalla Pubblica Amministrazione o pagati al termine del giudizio?
- entro quanto la Pubblica amministrazione deve comunicare se interverrà?



Il concetto sul quale dunque si basa il principio dell'assunzione del rimborso delle spese da parte dell'ente a favore dei dipendenti è legato da un lato al rapporto di attività a favore dell'ente stesso (fatti e atti compiuti nell'espletamento del servizio) e da una assenza di conflitto di interessi con l'ente stesso attraverso un legale di comune gradimento.

Per gli amministratori non è così pacifica la qualificazione (anche se la giurisprudenza ormai la riconosce).

Il tutto dotato poi di assenza di dolo e/o colpa grave (rivalsa spese).

Vista la mancanza di assolute certezze la modalità con la quale gli enti più “illuminati” operano è quella di dare linee di indirizzo in materia di rimborso, approvate attraverso deliberazioni (di giunte comunali – province – di commissari straordinari), le quali riprendono la materia e la disciplinano in modo organico.

Esempi:



## ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI ROMA

### DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 648 del 04 GIU. 2004

Oggetto: **REGOLAMENTAZIONE PATROCINIO LEGALE PERSONALE  
DIRIGENTE DIPENDENTE.**

- ART. 1** - Il diritto alla fruizione del Patrocinio Legale a carico dell'Ente, sancito dall'art. 25 del CCNL 7/04/1999 e dall'art. 26 del CCNL del 20/09/2001, è garantito a tutto il personale dirigente dipendente in connessione con l'attività espletata in ragione del proprio ufficio e/o finalità assegnate; che l'azienda a fronte di tali diritti enunciati negli articoli sopra citati ha provveduto a stipulare polizza assicurativa per la tutela legale;
- ART. 2** - Il patrocinio legale è esteso alle materie, civile, penale, amministrativa, e/o contabile di ogni ordine e grado purchè non sia rinvenibile conflitto di interessi ovvero dolo o colpa grave imputabili al soggetto contro il quale sia stata intrapresa da terzi attività giudiziale;
- ART. 3** - Al patrocinio legale il dirigente può fare ricorso in via diretta, attraverso formale accettazione di un professionista designato dall'Ente in quanto a quest'ultima noto, ovvero in via indiretta attraverso designazione da parte del dirigente di un professionista di sua fiducia. In tale ultima ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta all'Ente;
- ART. 4** - Il dipendente ha l'obbligo di comunicare formalmente all'Ente ed "ab initio" la esistenza di un procedimento giudiziario a suo carico e/o le richieste e le comunicazioni di responsabilità ( afferenti le materie di cui all'art. 2) per fatti e/o atti connessi ai compiti e/o attività finalizzate, in ragione del proprio ufficio. La comunicazione, che assume il carattere d'urgenza, deve essere tempestiva e dovrà contenere oltre agli atti di citazione o comparso, e/o forme di convocazione legale, anche tutti gli altri documenti utili alla formazione di opposizioni, memorie e simili, indispensabili a sostenere la propria difesa.



Home > Il Comune > Segreteria Generale



Città di Cosenza

**Linee di indirizzo in materia di rimborso delle spese di assistenza e difesa in giudizio sostenute dai dipendenti e dirigenti dell'Ente.**

*(APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 196 DEL 14 LUGLIO 2009)*

LA GIUNTA

**B) Strumenti di contrattazione collettiva di comparto.**

L'art. 28 del CCNL 14/9/2000 dispone:

«*Patrocinio legale.*

1. L'ente, **anche a tutela dei propri diritti ed interessi**, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente **per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio**, assumerà a proprio carico, **a condizione che non sussista conflitto di interessi**, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, **facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.**

2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi **con dolo o colpa grave**, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 43, comma 1».

L'art. 12 del CCNL 12 febbraio 2002 (*area dirigenza*) dispone:

«*Patrocinio legale.*

1. L'ente, **anche a tutela dei propri diritti ed interessi**, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dirigente **per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio**, assumerà a proprio carico, **a condizione che non sussista conflitto di interessi**, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, **facendo assistere il dirigente da un legale di comune gradimento.**

2. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi **con dolo o colpa grave**, l'ente ripeterà dal dirigente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dirigenti assicurati ai sensi





VISTA la proposta del Dirigente del Settore Avvocatura ad oggetto: "Disciplinare per il rimborso spese di assistenza e difesa in giudizio in favore di Dipendenti - Dirigenti ed Amministratori Comunali".

che qui di seguito si riporta integralmente:

#### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO:

- che le disposizioni contrattuali vigenti (art. 28 C.C.N.L. 14.9.2000 - art. 12 C.C.N.L. 12.2.2002 area dirigenza) hanno disciplinato la materia del patrocinio legale in favore dei dipendenti degli Enti Locali;

- che in base a tali disposizioni l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale, nei confronti di un suo dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento di compiti d'Ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, che deve essere scelto preventivamente e concordamente con l'Amministrazione;

- che i dipendenti Enti Locali, sottoposti a giudizio, hanno titolo al rimborso delle spese legali a condizione che il giudizio si sia concluso con sentenza di assoluzione;

**RILEVATO** che consolidata giurisprudenza, sia della Corte dei Conti che del Consiglio di Stato, ha ritenuto estensibile anche agli Amministratori la disciplina del rimborso spese legali sostenute per l'adempimento del loro mandato, ricorrendone gli stessi presupposti di fatto e diritto;

**RITENUTO** che appare opportuno disciplinare la materia del rimborso spese legali in favore dei Dipendenti, Segretari Comunali ed Amministratori, recependo la normativa in materia, ma soprattutto l'interpretazione elaborata dalla giurisprudenza, i pareri resi in merito dal Ministero dell'Interno, nonché le direttive e gli indirizzi forniti dalla Giunta:

**RITENUTO** che, attraverso l'adozione di un disciplinare, si possa conseguire un effetto di uniformità e chiarezza nell'applicazione della normativa vigente;

#### PROPONE

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa, il disciplinare per il rimborso spese di assistenza e difesa in giudizio in favore dei Dirigenti, Segretario e Dipendenti, nonché Amministratori Comunali, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di demandare all'Archivio Generale la trasmissione di copia del presente provvedimento al Dirigente al Personale, a tutti i Dirigenti dell'Ente affinché diano la massima diffusione, nonché al Gabinetto del Sindaco, ai componenti della Giunta Comunale, alla Presidenza del Consiglio Comunale, affinché ne dia notizia ai Consiglieri Comunali, alla Segreteria Generale;



Azienda  
Ospedaliera  
San Gerardo

## REGOLAMENTO DEL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI E DELL'AZIENDA OSPEDALIERA

### Indice:

<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<i>pag.2</i>
Art.1 - <i>Norme generali</i>	<i>pag.2</i>
Art.2 - <i>Adempimenti dell'Azienda: autorizzazione e diniego del patrocinio legale</i>	<i>pag.3</i>
Art.3 - <i>Conflitto di interessi</i>	<i>pag.3</i>
Art.4 - <i>Formazione elenco legali fiduciari dell'Azienda</i>	<i>pag.4</i>
Art.5 - <i>Affidamento degli incarichi ai legali</i>	<i>pag.4</i>
Art.6 - <i>Scelta del legale da parte del dipendente</i>	<i>pag.5</i>
Art.7 - <i>Polizze personali dei dipendenti</i>	<i>pag.5</i>
Art.8 - <i>Rimborso all'AO delle spese legali in caso di condanna del dipendente</i>	<i>pag.5</i>
Art.9 - <i>Rimborso spese legali al dipendente in caso di conclusione favorevole del procedimento</i>	<i>pag.6</i>
Art.10 - <i>Consulenze tecniche</i>	<i>pag.6</i>
Art.11 - <i>Surrogazione dell'Azienda al dipendente nel chiedere all'assicurazione il rimborso degli oneri difensivi sostenuti per la sua difesa</i>	<i>pag.7</i>
Art.12 - <i>Medici in formazione specialistica</i>	<i>pag.7</i>
Art.13 - <i>Obbligatorietà</i>	<i>pag.7</i>

\\Filesrv\gestione assicurazioni e contenzioso sanitario\TUTELA LEGALE



**aran**

AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGIZIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA VI  
DELLA DIRIGENZA DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E DELLE AGENZIE FISCALI  
PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009  
E BIENNIO ECONOMICO 2006-2007**

In data **21 luglio 2010** alle ore **13:00** ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:

**L'ARAN:**

nella persona del **Commissario Straordinario Cons. Antonio Naddeo**

*Stefano Almo*

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

**Organizzazioni Sindacali**

**Confederazioni Sindacali**

Epne	CISL FPS..... <i>[Signature]</i>	CISL..... <i>[Signature]</i>
Agenzie Fiscali	CISL FPS..... <i>[Signature]</i>	CISAL..... <i>[Signature]</i>
Epne	CSA di CISAL/FIALP (fialp/cisal- usppi/euspp-cisas/epne-confail- confill parastato)..... <i>[Signature]</i>	CIDA..... <i>[Signature]</i>
Epne	ANMI INAIL..... <i>[Signature]</i>	RDB CUB..... <i>[Signature]</i>
Epne	FP CIDA..... <i>[Signature]</i>	CGIL..... <i>[Signature]</i>
Agenzie Fiscali	FP CIDA..... <i>[Signature]</i>	UIL PA..... <i>[Signature]</i>
Epne	FEMEPA..... <i>[Signature]</i>	UIL PA..... <i>[Signature]</i>
Epne	CGIL FP..... <i>[Signature]</i>	CONFESAL UN..... <i>[Signature]</i>
Agenzie Fiscali	CGIL FP..... <i>[Signature]</i>	CONFESAL UN..... <i>[Signature]</i>
Epne	UIL PA..... <i>[Signature]</i>	
Agenzie Fiscali	UIL PA..... <i>[Signature]</i>	
Agenzie Fiscali	CONFESAL UN..... <i>[Signature]</i>	

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area VI della dirigenza degli Enti Pubblici non economici e delle Agenzie Fiscali per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.

VIA DEL CORSO 476,  
00186 ROMA  
TEL. (06) 32.483.1  
C.F. 97104290980



4. Per i dirigenti degli uffici della Regione Valle d'Aosta l'indennità di bilinguismo è fissata nella misura prevista per il personale di cui al comma 1.

**Art. 26**  
**Responsabilità civile e patrocinio legale**

1. E' attivata per tutti i dirigenti un'assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità civili, senza diritto di rivalsa verso il dirigente, che copra anche le spese legali dei processi in cui il dirigente è coinvolto per causa di servizio, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Tale assicurazione non può essere diretta alla copertura di danni erariali che i dirigenti potrebbero essere chiamati a risarcire in conseguenza della loro responsabilità amministrativo contabile.
2. A tal fine è destinata la somma di € 258,23 annui per dirigente in servizio non coperto da polizza.
3. Ciascun ente o agenzia stipula, salvo quanto eventualmente previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni, polizze con la società di assicurazione, selezionata sulla base della vigente normativa. Il dirigente che voglia aumentare i massimali o stipulare una polizza su base volontaria è tenuto a sottoscrivere un autonomo contratto di assicurazione distinto rispetto a quello stipulato dall'ente o dall'agenzia, con oneri a proprio carico.
4. In attesa dell'attuazione di quanto previsto al comma 3, l'ente o agenzia provvede al rimborso delle eventuali spese legali affrontate dai dirigenti, eccetto le ipotesi di dolo e colpa grave.
5. Nel caso in cui gli enti o agenzie non abbiano sottoscritto la polizza assicurativa di cui al presente articolo, i relativi importi sono destinati, per il solo anno di competenza, alle risorse utilizzate per la retribuzione di risultato.
6. Ai fini della stipula dell'assicurazione di cui al presente articolo, gli enti o le agenzie possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente.
7. Resta fermo quanto previsto dall'art. 18 del D.L. n.67 del 1997 convertito dalla legge n. 135 del 1997.

*Handwritten signatures and notes:*  
Ber  
D'Isidoro  
Baso  
PP  
Advergent  
fine  
H.  
31



Roma li...22 luglio.2002 ....

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali  
DIREZIONE GENERALE  
DELLE RISORSE FORESTALI MONTANE E IDRICHE

DIRAMAZIONE GENERALE

Divisione ....I^..... Sez. ....  
Prot. n. 24725 ..... Pos. ....  
Allegati n. ....

Risposta al foglio del .....  
Div ..... Sez. .... N. ....

Oggetto: spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, rimborso delle spese di patrocinio legale (cap.3452).

Come è noto, le spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché le spese di patrocinio legale sostenute dal personale appartenente all'Amministrazione forestale e dalla Direzione Generale delle Risorse Forestali Montane ed Idriche vengono liquidate a valere sul capitolo 3452 del bilancio di previsione del Ministero, a cura della Divisione I.

Il rimborso delle spese di patrocinio legale (art. 18 della legge 23 maggio 1997, n.135 - GU 24 maggio 1997, n.119), la cui portata è estesa a tutti i dipendenti delle amministrazioni statali, prevede alcune condizioni indispensabili affinché possa essere concesso:

- l'instaurazione di giudizi per **responsabilità civile, penale ed amministrativa** in conseguenza di **fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali;**
- **la sentenza od un provvedimento che escluda la responsabilità del dipendente.**

La norma, inoltre, prevede che il rimborso possa essere effettuato dalle amministrazioni di appartenenza nei **limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato.**

Per provvedere all'erogazione dei pagamenti si dovranno, pertanto, considerare attentamente i seguenti aspetti organizzativi.

Gli Uffici hanno l'obbligo di istruire le pratiche e completarne l'iter fino all'emanazione della sentenza definitiva. Non potrà, quindi, essere accettata per la liquidazione corrispondenza interlocutoria, ma dovrà essere trasmesso un fascicolo completo contenente:

- **richiesta per via gerarchica** da parte dell'interessato del rimborso delle spese sostenute (la richiesta potrà essere presentata anche dal personale che nel frattempo si sia congedato, specificando l'ultima sede di servizio);
- **sentenza definitiva o provvedimento che escluda la responsabilità del dipendente.** A tale riguardo si precisa che la condizione necessaria per ottenere il rimborso delle spese legali è il riconoscimento dell'assenza del dolo o della colpa grave. Inoltre, il procedimento giudiziario deve essersi concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena. Per tale motivo l'intervenuta **prescrizione** fa venire meno il requisito essenziale della verifica dell'assenza del dolo o della colpa grave e non dà, quindi, diritto ad alcuna restituzione;
- **parcella dell'Avvocato difensore**, comprensiva del calcolo di IVA e CAP;



- **parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato.** Infatti, per legge, non può, essere considerato sufficiente il solo parere dell'ordine degli Avvocati. Si fa peraltro presente che, in base ad una recente disposizione il parere di congruità, **per i soli procedimenti penali**, viene rilasciata obbligatoriamente dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **estremi anagrafici completi** (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) del richiedente e modalità di estinzione del credito. Per motivi di celerità si consiglia di far specificare le coordinate bancarie dell'interessato o, in alternativa, la Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia presso cui far rendere disponibili le somme. Qualora l'Avvocato sia stato delegato a riscuotere le somme per conto del suo assistito ciò deve risultare da **regolare delega** firmata dall'interessato. In tal caso gli estremi anagrafici dovranno essere quelli dell'Avvocato. **In mancanza di tale delega non si procederà alla liquidazione a favore del legale.** Si richiama l'attenzione degli uffici su questo punto, onde evitare spiacevoli contrattempi.
- **breve relazione illustrativa** sullo svolgimento dei fatti, in cui sia indicato l'importo complessivo per il quale si chiede il rimborso, **purché ritenuto congruo dall'Avvocatura**, ed ogni altro utile elemento.

Si fa presente che sulle **parcelle presentate direttamente dagli Avvocati** viene effettuata la ritenuta di acconto, versata, da questa Amministrazione, all'erario dello Stato. A tale riguardo, gli Avvocati dovranno trasmettere alla Direzione la relativa fattura, per il rilascio ai fini fiscali della certificazione degli emolumenti corrisposti da parte dell'Amministrazione. Nel caso, invece, la richiesta di rimborso delle spese legali sia fatta da parte del dipendente dell'Amministrazione, il risarcimento verrà effettuato sulla base della documentazione presentata e non sarà oggetto di ritenuta fiscale in quanto reddito non soggetto a tassazione.

Il fascicolo completo, una volta esaminato, verrà trasmesso, da parte di questa Amministrazione, all'Ufficio Centrale del Bilancio, contestualmente alla richiesta di integrazione dei fondi corrispondente alle somme richieste. Ciò è necessario in quanto il capitolo ha una dotazione minima annua di circa € 516 e deve essere volta per volta integrato in base alle richieste trasmesse in Direzione.

Qualora le pratiche dovessero risultare incomplete, sarà facoltà della Divisione I<sup>^</sup> chiedere elementi integrativi o restituire le pratiche agli Uffici di provenienza per gli adempimenti indicati nella presente circolare.

Rimangono a carico degli Uffici i pagamenti relativi alle somme capitale ed agli interessi legali riconosciuti con sentenza. Per la liquidazione si dovrà farne direttamente richiesta a valere sui rispettivi capitoli di bilancio. Si fa presente, infine, che le spese per interessi o rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale a favore dei creditori dell'amministrazione dovranno essere fatti gravare sul capitolo 3311 del bilancio di previsione di questo Ministero, gestito dalla Divisione VIII<sup>^</sup>.

Si precisa, inoltre, che il termine "**responsabilità amministrativa**", indicato nella legge 23 maggio 1997 n.135, va riferito ai procedimenti instaurati presso il TAR o il Consiglio di Stato. Per tale motivo il capitolo 3452 non copre il rimborso delle spese sostenute dal personale dipendente per la difesa in procedimenti amministrativi avviati dall'Amministrazione di appartenenza.

Per ciò che attiene alle disposizioni previste dall'articolo 32 della legge n.152/1975 (fatti compiuti in servizio e **relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica**), i fascicoli, debitamente istruiti, dovranno essere trasmessi al Ministero dell'interno, cui fanno carico le relative spese di difesa, per il tramite della Divisione XIII<sup>^</sup>.

La presente circolare sostituisce le precedenti e verrà pubblicata sul supplemento ordinario del Bollettino Ufficiale del Corpo.

IL DIRETTORE GENERALE  
G. DI CROCE  
F.to G. Di Croce



**Tutte le tematiche sopra evidenziate sono state oggetto di decisioni (anche recenti) delle Supreme Corti che hanno tentato di dare maggior luce alla problematica; vediamone alcune:**



**1) Consiglio di Stato Sez. V, 17.07.2001 n° 3946**

“La materia riguarda il personale degli enti locali ma è ritenuta estensibile anche agli amministratori (con riferimento a Corte dei Conti Sez. Unite 18.06.1986 n° 501)”

**2) Consiglio di Stato Sez. V, 09.10.2006 n° 5986**

“Secondo la Corte nella valutazione dell'esistenza dei presupposti per la tutela legale (anche per la tutela dei diritti ed interessi dell'ente) per identificare la condizione che non sussista conflitto di interessi va valutata anche l'eventuale pendenza di un procedimento avanti alla Corte dei Conti per gli stessi fatti (in quel caso oggetto di indagine penale) promossa dal Comune”.

**3) Consiglio di Stato Sez. V, 12.02.2007 n° 552**

“La scelta del legale di comune gradimento appare presupposto per l'intervento della tutela legale, tanto che la Corte decide che debba essere scelto preventivamente e concordemente tra le parti, pena (mancanza di realizzazione di tale presupposto con il mancato coinvolgimento iniziale dell'ente nella scelta del difensore) la mancata applicazione delle prescrizioni normative”.



**4) Cassazione sentenza 27871 del novembre 2008** L'ente pubblico deve assumere a proprio carico le spese di difesa della propria figura professionale anche in caso di assoluzione, nel momento in cui la fattispecie è comunque collegata ai presupposti dell'attività pubblica.

#### **5) Corte dei Conti Sez. giurisdizionale regionale per il Veneto n° 756/2008**

La responsabilità amministrativa è un deterrente finalizzato a indurre il funzionario al compimento del proprio dovere sotto la minaccia del suo anche personale coinvolgimento nelle conseguenze della sua eventuale volontaria prevaricazione ed è pertanto che un eventuale negozio giuridico assicurativo che tolga dallo status del pubblico funzionario quel deterrente incide sul rapporto di dipendenza funzionale che lega il funzionario all'ente ledendo un principio fondamentale dell'ordinamento.



**Tutti i contratti, a partire dall'entrata in vigore della legge finanziaria n° 244/2007, volgono dunque a nullità se stipulati in spregio alle norme contrarie ai principi di ordine pubblico.**

Le molteplicità delle decisioni giurisprudenziali evidenzia il fatto che vi siano ancora parecchi dubbi applicativi.

**In data 12.03.2010 il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni territoriali - ha dovuto emettere un parere per chiarire i presupposti di rimborso delle spese legali sostenute da un Consigliere Comunale (Amministratore).**

**Il Ministero si basa principalmente sull'applicazione delle norme del Codice Civile e tende a limitare l'applicazione della norma.**



**FORZE DELL'ORDINE:** La particolare tutela delle Forze dell'Ordine si fonda sulla Legge 152 del 1975 (Art. 32), che già all'epoca prevedeva il rimborso delle spese di difesa, attraverso il libero professionista.

Nel caso dunque di un atto commesso nel corso di espletamento del servizio (con esplicito riferimento alle retribuzioni di un Agente e Ufficiali di PS o PG) *si prevede che "la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura di Stato o dal libero professionista di fiducia.*

*Nel secondo caso, le spese sono a carico del Ministero dell'Interno, salvo rivalsa, se vi è responsabilità per fatto doloso dell'imputato.*

*La disposizione si applica a qualsiasi persona appartenente alle Forze di Polizia".*



Con il CCNL 2006/2009 il beneficio è esteso anche al coniuge ed ai figli del soggetto delle Forze di Polizia, eventualmente deceduto.

E' sempre fatta salva la rivalsa in caso di accertata responsabilità dolosa del soggetto, mentre è ammessa anche la spesa (e dunque il rimborso) nei casi di remissione di querela.

**Non rilevano procedimenti di destituzione o disciplinari.**

**Il Consiglio di Stato con parere 1054 dell'11 marzo 2011**, ha specificato che l'elemento di riferimento principale per l'intervento al pagamento di tali spese è essenzialmente legato alla riconducibilità del comportamento all'effettivo servizio del dipendente della PS, ossia che il fatto sia effettivamente riconducibile all'ordinario svolgimento delle azioni di Polizia Giudiziaria o di Sicurezza e non solo che l'evento avvenga durante o in occasione della prestazione.



\*\*\*\*\*

Recentemente il **TAR del Lazio (con sentenza n° 8478 del 26.04.2010)** ha evidenziato che la parcella dell'avvocato, che ha difeso un dipendente pubblico, deve essere contenuta nei limiti delle tariffe e comunque valutato dall'avvocatura erariale ed è sostanzialmente sottoposta al controllo del rispetto dei principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione.

Nel marzo del 2011 (**sentenza Consiglio di Stato Sez. VI 21.3.2011 n. 1713**), il Consiglio di Stato ha riconosciuto il rimborso delle spese legali, sostenute per la difesa, in un procedimento penale di un dipendente, anche nel caso di assoluzione ex art. 530 Codice Procedura Penale, non risultando una sentenza di assoluzione in forma piena. (CIT)

Ciò nonostante il **TAR Sicilia (Sez. I 4 aprile 2012 n. 695)** sottolineando che il rimborso delle spese legali, da parte dell'Amministrazione, non costituisce un obbligo, dovendo, la scelta del medesimo essere apprezzamento esclusivamente volto a tutelare lo scopo di assicurare un corretto, ragionevole impiego delle risorse erariali, incentra la propria disamina, sulla esistenza (o meno) di un conflitto di interesse con il dipendente, negando la copertura, nel caso di assoluzione ex art. 530 CPP (vecchio concetto di insufficienza di prove).



Un intervento del legale deve mirare (quindi anche) alla tutela dei diritti ed interessi dell'ente.

Garantire il decoro e l'immagine dell'ente e assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche.

Nulla vieta dunque che enti pubblici (Comuni e Province comprese) elaborino regolamenti per l'affidamento di incarichi professionali esterni ed ancor più piani esecutivi di gestione, le quali prevedano (tra gli obiettivi trasversali) la massima efficienza dell'amministrazione della cosa pubblica.



**Avv. Mario Dusi**  
**Milano – Monaco di Baviera**  
**Tel. 02/55188121 – Fax 02/55188503**  
**E-mail: [staff@dusilaw.eu](mailto:staff@dusilaw.eu)**

**ERGO:**

**diviene necessaria la difesa legale e la consulenza preventiva**



[www.dusilaw.eu](http://www.dusilaw.eu)

**Grazie dell'attenzione**

**Noi difendiamo i Vostri Diritti**

**Esempi di sinistri penali dirigenti  
pubblici e professionisti**



**ROLAND**

con la quale è stato chiesto procedersi nelle forme dell'incidente probatorio a  
**accertare**

- La dinamica dell'infortunio sul lavoro verificatosi in data ... /2013 sul tratto autostradale ... nel territorio del Comune di I ... a seguito del quale ebbe a perdere la vita il sig. (...), ricostruendo, ove possibile, l'incidente;
- Lo stato dei luoghi con specifico riferimento all'efficienza della macchina operatrice battipali, alla sua manutenzione nonché eventuali difetti di fabbricazione o di mancata manutenzione, evidenziando eventuali profili di responsabilità dei singoli indagati

rilevato che la richiesta è stata notificata agli indagati e ai loro difensori e che sono trascorsi i termini per la presentazione delle deduzioni;

Ritenuto che ricorrono particolari ragioni che impongono che l'atto richiesto non venga differito a dibattimento ai sensi dell'art. 392 c.2 c.p.p.; in particolare, la complessità dell'accertamento rende prevedibile che l'espletamento dello stesso comporti una sospensione nel dibattimento superiore a 60 giorni e con il decorso del tempo le parti meccaniche del macchinario in sequestro potrebbero irrimediabilmente deteriorarsi e si impone la necessità, onde rispondere ai succitati quesiti, di procedere a smontaggio dei vari componenti della macchina battipalo con conseguente mutamento irreversibile dello stato della stessa

**P.Q.M.**

**Visti gli artt. 392 e segg. c.p.p.,**

Dispone procedersi con incidente probatorio all'espletamento della perizia sopra specificata.

Oggetto: Atto di Prescrizione [art. 20, Dlgs 758/94]

A seguito del sopralluogo effettuato in data 28/05/2013 presso il cantiere \_\_\_\_\_ dai sottoscritti tecnici della prevenzione, del Servizio di Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Dipartimento di Prevenzione - nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del cpp - sono state accertate le contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro appresso indicate, delle quali verrà data notizia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 cpp.

1) Violazione: Art. 90-3 81/2008 in quanto non risultava nominato il coordinatore in fase di progettazione.

con il presente atto si impartiscono al contravventore:

con la qualifica di **RESPONSABILE DEI LAVORI** del cantiere \_\_\_\_\_

le prescrizioni appresso indicate:

a) Per quanto riguarda la violazione di cui al punto 1 : dovrà essere nominato il coordinatore in fase di progettazione che redigerà il piano di sicurezza e coordinamento per i rimanenti lavori.

Il contravventore è tenuto a ripristinare in tutto la situazione a norma entro i termini appresso indicati a decorre dalla notifica del presente atto:

relativamente alle lettera a): il termine di attuazione della prescrizione è in 20 giorni

Se sussiste una particolare complessità od oggettiva difficoltà di adempimento delle suddette prescrizioni, i termini concessi per la regolarizzazione sono prorogabili fino ad un massimo di 6 mesi complessivi, su richiesta motivata del contravventore allo scrivente Servizio. Se specifiche circostanze, non imputabili al contravventore, determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di 6 mesi può essere ulteriormente

IL PM

Al G.i.;

Sed

etti gli atti del proc. pen. n

.carico di:

1)

2)

ndagati

er il reato p. e .p. dall' art. 110, 646, 61 n. 11 c.p.

Rilevato che :

-il commissario liquidatore della ha proposto querela contro gli indagati per l'asserita appropriazione della documentazione analiticamente indicata e riportata anche nell'avvisi di c.i.;

- i C.C. delegati per il sequestro non hanno rinvenuto nella sede dell' " gestita dagli indagati, la documentazione di cui era stata richiesta la restituzione;

-gli indagati, nell' interrogatorio e nelle articolate memorie difensive, negano ogni addebito affermando, in estrema sintesi di aver restituito tutti i documenti in loro possesso;

-in presenza di questi elementi di fatto e mancando ogni elemento per ritenere che gli indagati abbiano fatto o possano fare un uso illegale dei documenti, tale da giustificare l' asserita indebita appropriazione, si deve ritenere che non siano emersi elementi concreti in forza dei quali ritenere il reato consumato e, comunque, sostenere l' accusa in giudizio con prospettive di successo.;

-per il liquidatore la documentazione è di indubbio interesse, ma non viene esplicitata la ragione che potrebbe indurre gli indagati ad affermare il falso

-le versioni contrapposte, infatti, potrebbero essere entrambe veritiere, secondo il limitato angolo visuale degli interessati; in particolare è possibile che i documenti siano stati effettivamente restituiti e non adeguatamente conservati dalk o comunque non rinvenuti dal commissario liquidatore;

-s' impone, pertanto, l'archiviazione.



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di



AVVISO ALL'INDAGATO DELLA CONCLUSIONE DELLE  
INDAGINI PRELIMINARI  
- art. 415 bis c.p.p. -

IL PUBBLICO MINISTERO

Letti gli atti del procedimento sopraindicato nei confronti di:

INDAGATO

Del reato di cui agli artt. 81 cpv., 314 c.p. perché, nella sua qualità di medico anestesista presso il Dipartimento Cardiotoracico con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si appropriava di n. 13 fiale di del farmaco "Fantanest" di cui aveva la disponibilità a ragione del suo incarico.

AVVISA

L'indagato come sopra generalizzato e il suo difensore nominato che le indagini preliminari sono concluse

AVVISA

altresi che entro il termine di VENTI giorni dalla notifica del presente atto possono:

1. presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore;
2. chiedere il compimento di atti d'indagine;
3. presentarsi per rilasciare dichiarazioni;
4. chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio

INVITA

Le persone sottoposte alle indagini ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di sua fiducia nei modi e con le forme di cui all'art.96 c.p.p., avvisandola che, in difetto, verrà assistita da un difensore di ufficio, che sin d'ora viene nominato nella

in ordine alle seguenti imputazioni:

A) del reato di cui agli artt. 81 cpv. 110, 480 cod. pen., perché, in concorso tra loro e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, quale Dirigente Medico in servizio presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale di F..., Dipartimento di Sanità Pubblica, e ..., quale beneficiaria, ponevano in essere plurime certificazioni ideologicamente false. In dettaglio nelle seguenti date:

... il medico certificava falsamente, non sussistendo ragioni mediche alla base di tale valutazione, che ... LA SIGNORA ... era portatrice di un grave handicap fisico condizionante riduzione della capacità di deambulazione e che tale riduzione della capacità di deambulazione era temporanea e che la presumibile durata dell'asserita invalidità era, rispettivamente, di: sei mesi, un anno, due anni e due anni.

B) del reato di cui agli artt. 81 cpv. 110, 640, co. I° e II°, nr. 1 cod. pen., perché, in concorso tra loro e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nell'attestare falsamente, ... Dirigente Medico in servizio presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale di ..., Dipartimento di Sanità Pubblica, che ... era portatrice di un grave handicap fisico condizionante riduzione della capacità di deambulazione, come descritto al capo precedente, inducevano in errore personale della società ..., cui il Comune di ... ha affidato la gestione del rilascio dei contrassegni per invalidi, previsti dall'art. 381, co. 2°, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni (tale norma prevede che per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi" di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale) in ordine alla sussistenza dei requisiti che legittimano il rilascio dei contrassegni medesimi, così procurando l'ingiusto profitto costituito dal rilascio, del contrassegno per invalidi nr. ... di durata pari a sei mesi, successivamente rinnovato



# INVITO PER LA PRESENTAZIONE DI PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI

art. 375 c.p.p.

Il pubblico ministero, dott.

Di, visti gli atti del procedimento penale iscritto contro:

1)

2)

persone sottoposte ad indagini per i seguenti reati:

artt. 61 n. 9, 110 e 612 c.p. perché previo concerto ed in accordo fra loro, nel corso di una ispezione igienico sanitaria, svolta quali appartenenti al Dipartimento di Prevenzione della  
 presso la MACELLERIA dopo che il : aveva lamentato di  
 ritenersi vittima di una persecuzione, gli minacciavano un male ingiusto proferendo le seguenti frasi:  
 (rivolto al ) "Tira fuori il blocchetto che ora facciamo davvero un verbale come Dio  
 comanda..." e (rivolto al ) "...ora ti faccio vedere lo che sono persecutorio davvero...adesso  
 sono cazzi tuoi";  
 "...No, non ti facciamo nessun altro verbale qui, andiamo in ufficio e ne stiliamo un altro come  
 vogliono...sig. sono un agente della polizia giudiziaria posso benissimo dire che lei ha  
 spintonato il : è la mia parola contro la sua! Veda lei."

## INVITA

l'indagato a presentarsi in qualità di persona sottoposta ad indagini nel luogo, data ed ora che verranno fissati dall'organo di Polizia Giudiziaria delegato ai sensi dello art.370 c.p.p. alla assunzione dello interrogatorio, assistito dal difensore di fiducia già nominato o che intende nominare o, se ne risulterà privo, con la assistenza del difensore di ufficio;

## AVVISA

che la comparizione costituisce semplice facoltà e non obbligo ai fini della prosecuzione del procedimento che potrà concludersi con la richiesta di archiviazione o con la emissione del decreto di citazione a giudizio;

## AVVISA

l'indagato che il pubblico ministero potrà disporre, a norma dello art. 132 c.p.p., l'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.

## INVITA

l'indagato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia;

## COMUNICA

allo indagato che, ai sensi del combinato disposto degli art.97 c.p.p. e 29 disp. Att. C.p.p., gli è stato nominato difensore di ufficio come da provvedimento a tergo;  
 Mandata alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e per la trasmissione del presente atto, che vale anche quale delega per l'interrogatorio, ad Ufficiali di Polizia Giudiziaria della stazione Carabinieri di  
 (riferimento a prot. :), che provvederanno alla notifica del presente  
 atto allo indagato ed al suo difensore, con facoltà di subdelega.

Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di

Proc. N. R.G.N.R. Mod. 21 U

**INFORMAZIONE DI GARANZIA ED INFORMAZIONE DELLA PERSONA SOTTOPOSTA  
AD INDAGINI SUL DIRITTO DI DIFESA**  
- artt.369 e 369 bis c.p.p. -

Il Pubblico Ministero d

Il, visti gli atti del procedimento penale n. /12

na

gli indagati

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

che si procede nei loro confronti per i reati sottospécificati:  
art. 733 bis, 734 cp per avere, in data, distrutto e/o alterato un habitat all'interno di un sito  
protetto, con compromissione della bellezza naturale dei luoghi.  
Accaduto in v ) 2012

**Invita**

Gli indagati e le persone offese a nominare difensore di fiducia.  
Informa gli indagati che sono state disposte consulenze tecniche ex art. 359 cpp in materia naturalistica a  
idrogeologica, che verranno eventualmente eseguite nel prosieguo nelle forme di cui all'art. 360 cpp,  
invitandoli a nominare Consulenti tecnici di parte

**COMUNICA**

Agli indagati che il presente avviso vale, altresì, quale informazione di garanzia, ai sensi dell'art. 369  
p.p., per i reati riportati in allegato;

**INFORMA**

che nel processo penale è obbligatoria la difesa tecnica e che alla persona sottoposta ad indagini sono  
attribuiti i diritti e le facoltà previste dalla Legge ed in particolare:  
- il diritto di nominare uno od al massimo due difensori di fiducia con dichiarazione resa alla  
Autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con mezzo

Articolo 733 Bis codice penale  
Distruzione o deterioramento di habitat  
all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Articolo 734 codice penale  
Distruzione o deturpamento di bellezze  
naturali

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da milletrecentadue euro a seimilacentonovantasette euro.



**Guardia di Finanza**  
**NUCLEO SPECIALE PRIVACY**  
 - II Sezione -



**VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. \_\_\_\_\_**  
 (ex artt. 33 e 162, c. 2-bis, Decreto Legislativo n. 196/2003 e art. 14, legge n. 689/1981)

In data \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_,  
 gli uffici del Nucleo Speciale Privacy, viene redatto il presente atto.

**VERBALIZZANTI**

**PARTE**

\_\_\_\_\_ nella sua qualità di rappresentante legale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale

\_\_\_\_\_ sede

Il data \_\_\_\_\_ i verbalizzanti si sono recati presso la sede legale della  
 "AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE I \_\_\_\_\_"  
 \_\_\_\_\_, al fine della notifica della richiesta informazioni \_\_\_\_\_  
 per la protezione dei dati personali in data \_\_\_\_\_ nesa dal Garante  
 raccolta delle informazioni e/o dei documenti richiesti dall'Autorità Garante mediante  
 redazione di verbali di operazioni compiute, cui si fa espresso riferimento in questo atto.

L'esame delle informazioni rese e della documentazione acquisita durante le operazioni di servizio, nonché della ulteriore documentazione successivamente pervenuta dall'Azienda Sanitaria in parola a scioglimento delle riserve espresse in atti, ha permesso di accertare che l'Azienda Unità Sanitaria Locale F..., nel periodo dal ...  
...), ha proceduto al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile e con l'ausilio di strumenti elettronici, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, omettendo di adottare alcune delle misure minime di sicurezza contemplate dagli artt. 33 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'Allegato B) dello stesso decreto legislativo.

In particolare gli accertamenti esperiti, hanno permesso di appurare che **non è stato adottato un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza per l'Azienda Unità Sanitaria Locale** con riferimento alla scadenza fissata al ...

Considerato che i trattamenti di dati personali in parola risultano sottoposti all'obbligo del rispetto delle misure minime di sicurezza, l'... nella sua qualità di rappresentante legale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale ... per il periodo dal ... si è resa responsabile della violazione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2 bis, D.Lgs. n. 196/2003, per inottemperanza a quanto previsto dagli artt. 33 e seguenti dello stesso D.Lgs.

Tale violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una somma da € 10.000,00 a € 120.000,00.

Per quanto sopra, in data odierna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della Legge 24.11.1981 n. 689, mediante la redazione del presente verbale, i sottoscritti militari operanti procedono alla contestazione della violazione amministrativa accertata nei confronti della parte.

#### RILIEVO

**Altre Fattispecie (Art. 162 comma 2 bis, D.Lgs n. 196/2003):**

Trattamento effettuato in violazione delle disposizioni indicate nell'art. 33 del D.Lgs 196/2003

**Norma violata:** Art. 33, Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196;

**Norma sanzionatoria:** Art. 162, comma 2-bis, Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni.

SANZIONE AMMINISTRATIVA

{ Minima € 10.000,00  
Massima € 120.000,00

Art. 167-168-170 D.Lgs. n. 196/2006 e D.Lgs. n. 231/2001

- Dal 17.08.2013, per tali reati è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote e la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi (art. 24 bis D.Lgs. n. 231/01, come previsto dall'art. 9 D.L. 14.08.2013, 93 - c.d. „femminicidio“)

•.

Noi difendiamo i Vostri Diritti

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



**ROLAND**

Noi difendiamo i Vostri Diritti



**ROLAND**

L'Ente può trasferire il rischio?

Sì! Lo può trasferire in parte grazie alla polizza ROLAND ENTI PUBBLICI



# Rischi legali ai quali é esposto l'ente e il dipendente/ manager pubblico



Agire per richieste di risarcimento per danni subiti da terzi incl. Costituzione parte civile nel procedimento penale

**Assicurabile**

Problematiche inerente la circolazione stradale

**Assicurabile**

Controversie con fornitori, compagnie di assicurazioni ecc.

**Assicurabile**

Difesa da richieste di risarcimento

**Assicurabile con interconnessione con altre polizze RC**

Procedimenti avanti il TAR

**Assicurabile con interconnessione con altre polizze -RC**



Assistenza ai dipendenti ai sensi del c.c.n.l per problematiche penali, civili, amministrativi

**Assicurabile senza e con interconnessione con altre polizze**

Problematiche con i dipendenti – controversie di lavoro

**Assicurabile senza interconnessione con altre polizze**

## ROLAND ENTI PUBBLICI

- Copertura delle spese legali per difesa degli assicurati da imputazioni penali colpose
- Copertura delle spese legali per imputazioni dolose solo in caso di proscioglimento o derubricazione a colposo
- Copertura per la responsabilità amministrativa in caso di proscioglimento della persona fisica
- Circolazione stradale anche per i veicoli di proprietà privata dei dipendenti del comune;
- Controversie relative a contratti assicurativi ed Enti di previdenza;
- Controversie di lavoro che vedano l'ente coinvolto quale datore di lavoro per vertenze sia di licenziamento che a livello disciplinare;

## ROLAND ENTI PUBBLICI

- Tutela Legale per la chiamata in causa della Compagnia di RC
- Copertura delle spese relative a mediazione e conciliazione come da legislazione attuale
- Copertura delle spese per un Avvocato Cassazionista anche se per i gradi precedenti era stato incaricato un altro legale non Cassazionista
- Possibilità di ricomprendere anche l'Ente Contraente tra gli assicurati
- Possibilità di inserire una clausola di continuità che di fatto garantisce all'Ente di non interrompere la garanzia nel passaggio dalla precedente copertura di Tutela Legale alla polizza ROLAND ENTI PUBBLICI

**Abuso, indagato il sindaco**

**CONSEGNATO A**

**Forum, indagato il vicesindaco**

Interrogato a luglio, la Procura lo accusa di corruzione e abuso d'ufficio

**A CONSIGLIERE COMUNALE DI GARANZIA**

*Indagati il sindaco e il commissario Asi: sequestrati 11 scarichi abusivi*

**Il sindaco e il fratello rinviati a giudizio  
Sono stati accusati di furto d'acqua**

Dicitura:

CCNL/Polizze  
Tutela Legale

presupposti per  
il rimborso delle  
spese legali a  
favore del  
dipendente/  
Amministratore

1. stretta connessione tra fatti o atti commessi ed i doveri di adempimento dei compiti d'ufficio e dell'espletamento del servizio per conto dell'Ente Contraente;
2. non sussistenza di conflitto di interesse con l'Ente Contraente o reciprocamente tra gli assicurati stessi;
3. conclusione del giudizio con l'assoluzione con formula ampia; ovvero occorre che il giudizio sia concluso (sentenza definitiva) e che il giudizio abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave dei soggetti assicurati.

## Alcune considerazioni

Le prestazioni derivanti dal c.c.n.l. garantiscono al dipendente la possibilità di poter usufruire della miglior difesa?

Le prestazioni derivanti del c.c.n.l. garantiscono al dipendente la possibilità di poter determinare la strategia difensiva ?

L'ente non è tenuto a risarcire gli oneri al dipendente che sceglie autonomamente il proprio difensore

rimborsarsi se l'avvocato è «concordato»

dispensabile il consenso dell'amministrazione con una risposta motivata

Rischi a cui è esposto il dipendente/Manager pubblico



- Rischio Penale colposo/doloso
- Rischio Amministrativo/Colpa Grave
- Rischio Civile

COME POSSIAMO DARE CERTEZZA ALLA PERSONA DI  
POTER DETERMINARE LA MIGLIOR STRATEGIA DIFENSIVA  
SENZA PREOCCUPARSI DELLE SPESE LEGALI?

## C.C.N.L. Interviene?

- Essere indagato per aver commesso un reato, potenzialmente presuppone di aver agito contro gli interessi dell'ente!
- I delitti contro la PA sono tutti dolosi!
- Se il procedimento penale si chiude per motivi diversi rispetto a quanto predisposto dal ccnl?
- La conclusione a favore del dipendente può avvenire anche solo dopo alcuni anni!

**Il dipendente corre il rischio di:- dover anticipare per anni le spese legali  
- non vedersi rimborsate le spese legali**

## ROLAND TUTELA LEGALE PER SOGGETTI DI ENTI

### PUBBLICI\*

- Penale. Anticipo spese legali anche per imputazioni dolose
- Difesa per procedimenti davanti alla Corte dei Conti (COLPA GRAVE). Garanzia valida sin dall'invito a dedurre
- Difesa da richieste di risarcimento danno derivanti dalla funzione svolta
- Libera scelta del legale e del consulente di parte
- In caso di sinistro unico l'assicurato ha diritto a un avvocato civilista e un avvocato penalista
- Massimale adeguato a trasferire il rischio

**INTEGRA LE PRESTAZIONI PREVISTE DAI CCNL DI RIFERIMENTO DANDO CERTEZZA ALLA PERSONA**

\*A contraenza del dipendente pubblico; Convenzioni in capo al Sindacato etc.



**ROLAND Manager Ente Pubblico  
Spese legali per difendere il  
Manager per controversie legate  
all'esercizio delle sue funzioni**

**Facoltà di stipulare Convenzioni**



**ROLAND Top Manager  
Spese legali per assistere il  
Manager sia in sede civile,  
penale ed eventualmente  
inerente il «rapporto di lavoro»**

**Il contraente può essere l'azienda o la persona fisica;**

## TUTELA DEI MANAGER DI AZIENDE A PARTECIPAZIONE

- **PUBBLICA** Tutela Legale Attiva (prima dell'azione di rivalsa contro il manager)
  - a) Consulenza preventiva in caso di revoca del mandato prima della naturale scadenza
  - b) Consulenza preventiva quando si ricade nei seguenti casi:
    - Azione di responsabilità iscritta ordine del giorno
    - Delibera azione nella assemblea
    - Non approvazione del bilancio

## Prestazioni importanti per la fase stragiudiziale

- Mediazione
- Tentativo bonario

## TUTELA DEGLI AMMINISTRATORI /DIRIGENTI - TOP MANAGER

Concetto di Danno Patrimoniale: viene esteso anche ai danni indiretti derivanti da danni a cose o persone:

- a) Danni derivanti da sanzioni pecuniarie erogate all'ente
- b) Danni che derivano da azioni promosse nei confronti dell'ente
- c) Danno erariale (Colpa grave)

### ESEMPIO

Infortunio di un dipendente



Azienda risarcisce il danno e subisce una sanzione 231/2001



Azione di responsabilità nei confronti del manager

## Alcune considerazioni:

Abbiamo visto quali sono le prestazione necessarie a trasferire il rischio in ambito civilistico

In presenza di polizza D&O o RC PATRIMONIALE la sezione DANNI PATRIMONIALI opera in DIC/DIL altrimenti in primo rischio.

Altri Rischi che incombono sul manager ?

**....RISCHIO PENALE!!**

L'EMERGENZA ITALIANA

## Marghera due morti sul lavoro

Soffocati in una stiva da carico - dicono molti lavoratori

Claudio Pasqualetto

carico - dicono molti lavoratori

Lavoro. Alle fasi finali le consultazioni con parti sociali e Regioni sull'attuazione del Testo unico

## Sicurezza, il nodo-sanzioni

Ravenna. Nuovo incidente sul lavoro, perde la vita un operaio di Forlì reato e le prescrizioni

LUNEDÌ

LE NOVITÀ  
L'assunzione t

## Cade in un silos: sepolto dall'

L'ultima vittima del lavoro si chiama Roberto Imperiale, di soli 36 anni. È morto sepolto

radi (Firenze) ma nato a Forlì, è precipitato in un silos di stoccaggio di prodotti per la lavorazione che della struttura prima rich

Sicurezza. Incidenti nel Savonese e nel Trevigiano

## Altre due morti bianche

Spiega Luigi Grosso, consulente per enti e amministrazioni pubbliche sulla rilevazione dei prezzi, ma solo listini di settore, rivisti di recente dalla Giunta. Alcune amministrazioni si

Sul prossimo numero di Edizione Territorio, prezzi delle case in crisi ma si temono i tassi e delle novità

si potrebbe costituire una buona base delle regole sulla sicurezza, possono disporre la sospensione dell'attività addirittura chiudere le imprese

## Nell'infortunio di cantiere l'obbligo è condiviso

Alessandro Galimberti MILANO

feritosi alla gamba man-


In Lombardia. Attenzione alla dichiarazione mendace

## Il direttore dei lavori rischia il falso ideologico

Francesco Marzari Con una delibera del 3 aprile scorso la Regione Lombardia ha "smantellato" il procedimento per il rilascio del certificato di agibilità, prevedendo al suo posto una dichiarazione resa

durre beni e servizi. Non sarà più necessario richiedere all'Amministrazione il rilascio del certificato di agibilità. E neppure si dovrà attendere il decorso di tale termine affinché, nel silenzio dell'Amministrazione,

va di certificazione o di attualità, per cui - in caso di dichiarazione mendace, di falsità di false attestazioni, o di esecuzione difforme quanto dichiarato, l'effetto rizzativo della stessa viene



# Quale rischio corre il Manager?



# Rischi Penali dei Manager di Spa pubbliche e private

Perdita della libertà

**Rischio NON  
TRASFERIBILE**

**SOLUZIONE**

È garantire al Manager la miglior difesa possibile

con la polizza

**ROLAND PENALE**

ROLAND non può liberare il Manager dalla Sua  
responsabilità penale


ma

aiutiamo a gestirla!

Reati contestati alle persone fisiche (manager, imprenditori, professionisti) possono comportare gravi conseguenze anche per i relativi enti di appartenenza.

**D.Lgs. n. 231/01**

# Rischi legali ai quali è esposta l'azienda



L'azienda subisce la sanzione erogata come misura cautelare

effetto immediato prima della sentenza!

Il rischio maggiore




**Paralisi dell'attività aziendale**



## ROLAND PENALE:

- Anticipo delle spese legali anche in caso di dolo
- Scelta libera del legale
- Possibilità di avere due consulenti di parte
- Possibilità di avere un secondo avvocato per D.Lgs. 231/2001
- Possibilità di avere un consulente per redazione/integrazione modello 231
- Possibilità di coassicurazione automatica per aziende controllate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile
- Massimale adeguato a trasferire il rischio



## **ROLAND AZIENDA:**

### **Spese legali per assistere l'impresa in procedimenti civili:**

- **Controversie di lavoro,**
- **Controversie con compagnie di assicurazione,**
- **Controversie inerenti l'immobile,**
- **Controversie con fornitori**
- **Arbitrati**
- **Mediazione**
- **Tentativo Bonario**
- **Transazioni non autorizzate**
- **Massimale adeguato**



Grazie.

**759.803 EUR SPESE LEGALI**

Media Impresa nostra assicurata

TOTALE DIPENDENTI: 400



Thank you

Vielen Dank

Mille grazie

Dank u wel